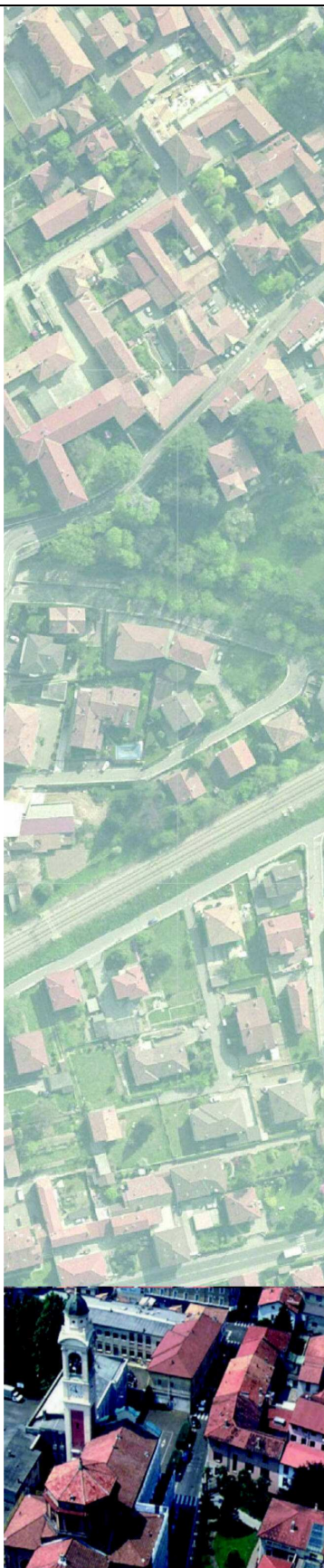




Città di Tradate
Provincia di Varese

Piano di Governo del Territorio

Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO DI PIANO

TAVOLA DEI VINCOLI

ALLEGATO H

L'Ufficio di Piano

VINCOLO IDROGEOLOGICO

RDL 30/12/1923 Num. 3267

Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267

(in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 117).

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.

Art. 17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento (Il sorrenamento è lo spostamento ad opera del vento delle dune e della sabbia lungo i litoranei.) e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. ...

Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008)

Art. 44

(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47.

3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;

b) posa in opera di cartelli e recinzioni;

c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;

d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.

5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La Regione definisce:

a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;

b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.

Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 25 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

Codice Civile. P.art. 866 ripropone per intero la stessa enunciazione della Legge 3267 del 1923 là dove recita: «i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico... al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». Inoltre... «il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia». Ed ancora «possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento¹ e dalla furia dei venti e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali».

Il successivo articolo 867 del C.C. detta la possibilità di esproprio od occupazione temporanea dei terreni già vincolati ai fini idrogeologici per favorire il rimboschimento e le sistemazioni dei terreni.

Legge sulle bellezze panoramiche (n. 1497/1939) ripreso dalla Legge 431/1985; con superamento della concezione idealistica di paesaggio quale bellezza naturale; ed in tale ottica non vengono infatti più sottoposti al regime vincolistico solo alcuni quadri naturali di particolare bellezza, bensì intere categorie di beni, indipendentemente dalla selezione particolareggiata, specifica di alcune aree.

Vincolo ambientale non puntiforme, come quello della Legge 1497/1939) ma esteso a precise strutture territoriali da salvaguardare perché considerate a rischio.

La Legge 431/1985 estende infatti il “vincolo panoramico” ex Legge 1497/39, anche ai «terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento».

Il vincolo paesaggistico diventa vincolo ambientale, sottoposto all'azione pianificatoria della Regione attraverso l'adozione di adeguati “Piani Paesistici Territoriali”. La Legge Galasso aggiunge poi che nei terreni boscati «sono consentiti: il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia».

Inoltre è specificato che non rientra nel regime autorizzatorio «l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale se non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

Con ciò non si vietano in assoluto le utilizzazioni forestali, ma le si sottopongono a specifica autorizzazione paesistico-ambientale, là dove tali opere, unitamente alle attività agro-silvo-pastorali possono alterare lo stato dei luoghi in modo permanente.

VINCOLO FORESTALE-BOSCHIVO

Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale

ARTICOLO 3

(Definizione di bosco)

1. Sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;
 - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
 - c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
- d) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - e) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;
 - f) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

2. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

3. Non sono considerati bosco:

- a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
- b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
- c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.

5. I piani di indirizzo forestale, di cui all'articolo 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità.

7. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

CAPO II

DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

ARTICOLO 4

(Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato le possibili alternative.
4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:
 - a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 11, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;
 - b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.
5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta della provincia competente, esclusivamente per opere di pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.
6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ad interventi:
 - a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
 - b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
 - c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
 - d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

FASCE DI RISPETTO STRADALI

Articolo 28

(Art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 1 Paragrafo 1 - Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto (Artt. 14 - 18 Codice della strada)

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D;

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D ed E;

c) 10 m per le strade di tipo F.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 3 m per le strade di tipo A; b) 2 m per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.(1).

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 26.04.1993, n. 147 (G.U. 19.05.1993, n. 115).

Fasce di rispetto per l'edificazione fuori dai centri abitati

Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992).

...quanto alle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali (fuori dei centri abitati) è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del nuovo codice della strada, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto sopra indicate nel sub b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Attualmente, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Sempre fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del nuovo codice della strada;
- e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

Sempre fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

Per le strade di tipo F, inoltre, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.

Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.

Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, sempre fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Dette prescrizioni contenute non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A - Autostrade;
 - B - Strade extraurbane principali;
 - C - Strade extraurbane secondarie;
 - D - Strade urbane di scorrimento;
 - E - Strade urbane di quartiere;
 - F - Strade locali;
 - F-bis. Itinerari ciclopeditoni.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
 - F-bis. Itinerario ciclopeditone: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

- a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando:

allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando

allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Art. 3. Un centro abitato è definito come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».

DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO - ISTAT

L'Istat definisce il centro abitato come la località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.»

Con tale definizione si vuole differenziare il centro abitato dal nucleo abitato, che non possiede una forma di vita sociale autonoma ma dipende dal primo, e dal quartiere, che è contiguo ad altri luoghi di raccolta ed insieme a questi sono parte del centro abitato stesso. Un centro abitato può dare il suo nome ad una frazione geografica, costituita dal territorio che comprende il bacino di utenza dei servizi che offre, formato, oltre che dagli abitanti dello stesso, anche dagli abitanti di eventuali nuclei abitati e case sparse che vi gravitano.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, si propone alla Provincia di Varese, la conferma della fascia di rispetto stradale di m 10,00 fuori dal Centro Abitato, lungo la SP 19 via per Castelnuovo e la via per Appiano Gentile.

PEDEMONTANA (TRVA13-14)

MODAITA' AUTORIZZATIVE per interventi ricadenti all'interno delle fasce di salvaguardia

Ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 gli enti locali "non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso".

Il Comune è tenuto a verificare che eventuali richieste di titoli abilitativi siano corredate di "Attestazione di Compatibilità Tecnica" dell'intervento proposto con il progetto della nuova infrastruttura autostradale approvato dal CIPE, rilasciata dal soggetto aggiudicatore.

L'attestazione è sempre necessaria e può essere richiesta dal soggetto che intende presentare la domanda di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ovvero direttamente dal Comune, ai fini del prosieguo dell'istruttoria.

Per la richiesta ed il rilascio/diniego dell'"Attestazione di compatibilità tecnica" si segue la seguente procedura.

Il soggetto richiedente deve trasmettere apposita domanda:

A - alla concedente "Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL S.p.A.) - Via Pola ,12/14 - 20124 Milano", corredata da 2 copie degli elaborati del progetto dell'intervento da effettuare;

B - e contestualmente alla concessionaria "Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL S.p.A.) - Via del Bosco Rinnovato, 4/A - Palazzo U9 - 20090 Assago (MI)", corredata da 1 copia degli elaborati del progetto dell'intervento da effettuare;

APL S.p.a. trasmette a CAL S.p.a. il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni richieste; CAL S.p.a., nei successivi 20 giorni, comunica al richiedente il rilascio o il diniego dell'Attestazione di compatibilità tecnica dell'intervento.

Gli elaborati di progetto dell'intervento da effettuare devono comprendere:

1 - Gli elaborati grafici (corografia, planimetrie, prospetti, sezioni);

2 - Le relazioni illustrative e tecniche;

3 - Gli atti a corredo del progetto stesso;

4 - L'estratto dello strumento urbanistico vigente alla data del 23/11/2006;

5 - L'estratto della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) vigente alla data del 23/11/2006, qualora l'area sia interessata da fasce di rispetto ridotte

VINCOLI SUI BENI CULTURALI (MONUMENTALI – STORICO ARTISTICI) VINCOLI SUI BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI.

Le prime norme sul patrimonio storico-architettonico e ambientale paesaggistico sono:

L. 1089/1939 che regolamentava la individuazione, tutela, conservazione delle cose di interesse artistico e storico (beni mobili e immobili caratterizzati da un importante interesse storico, archeologico, etnoantropologico, paleontologico o artistico);

L. 1497/1939 che regolamentava l'individuazione del notevole interesse pubblico di:

(art. 1, comma 1) cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

art. 1, comma 2) ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

art. 1, comma 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

art. 1, comma 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

l. 431/85, Legge Galasso, che prevede l'apposizione di vincolo paesaggistico per:

a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

La L. 431/85 riprendeva anche nell'imposizione del vincolo paesaggistico il punto 2, art. 1 della L. 1497/39, cioè le ville e i giardini non dichiarati come monumentali.

A livello normativo, l'art. 1 della L. 431/1985 - sottoponeva a tutela ambientale le zone di particolare rilevanza ambientale sopra richiamate, ad esclusione:

- delle zone urbanistiche omogenee A e B;

- delle altre zone come delimitate dal D.M. 1444/68, purché rientranti nei piani pluriennali di attuazione;

- dei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 865/71, per i comuni sprovvisti di tali strumenti

IL CENTRO EDIFICATO, a differenza del Centro Abitato, è la Porzione del territorio comunale già utilizzata ai fini edificatori, individuata allo scopo primario di calcolare i coefficienti di aumento dell'indennità-base di espropriazione.

La perimetrazione relativa è effettuata con riferimento ai fabbricati esistenti, potendosi inserire i soli lotti interclusi e dovendosi escludere tutti i lotti inediti e gli insediamenti sparsi.

L'identificazione del perimetro del centro edificato aveva la funzione di distinguere, tra le aree espropriate, quelle poste all'interno o all'esterno ai fini dell'applicazione di coefficienti moltiplicativi dell'indennità base - rapportata al valore agricolo.

Dopo le sentenze della Corte cost. n. 5/1980 e n. 223/1983 (che hanno dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni relative al computo dell'indennità), la perimetrazione del centro edificato ha sostanzialmente perduto quella funzione; essa conserva importanza laddove singole leggi nazionali o regionali vi facciano espresso riferimento ai fini pianificatori, superando in tal modo la funzione tipica connessa alla procedura espropriativa.

In particolare, il DPR 327/2001 all'art. 58 punto 99 abroga il titolo II della L. 22 ottobre 1971 n. 865, comprendente la formazione dei perimetri dei centri edificati di cui agli artt. art. 16 e 18.

Dunque, in assenza di altre identificazioni, si appone nella tavola dei vincoli il perimetro del centro edificato cartografato con L 865/71, come pure le zone A e B identificate nel PRG del 1983 ed esistenti alla data del 06/09/1985, per le quali si esclude la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Riferimenti: Del. Di C.C. n. 55a e 55b del 28-29/04/1981

Zone A e B da PRG approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 01/03/1983 al n. 26166 e reso esecutivo dal Commissariato di Governo per la Regione Lombardia nella seduta del 29/03/1983 al nr. Speciale 3702/3739

AREE PROTETTE

Per quanto riguarda le aree protette, si fa riferimento alla L. 394/91 testo unico sulle aree protette ed alla LEGGE REGIONALE del 16 settembre 1983 n. 86 e s.m.i.

“Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate”. Originaria (B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.)

D.G.R. 07/07/2000 n. 7/427

Approvazione del PTC del **Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate** (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni).

LEGGE ISTITUTIVA

Legge regionale n. 12 del 7.4.2008. Con medesima legge, all'interno del Parco Regionale è stato riconosciuto il perimetro del Parco naturale.

In recepimento della direttiva comunitaria Habitat 92/43/CEE del 21/05/1992, il Ministero dell'Ambiente ha individuato i SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale) facenti parte della Rete Natura 2000, che hanno consentito, a livello regionale di redigere la Rete Ecologica Regionale, quale pianificazione attuativa del Piano Territoriale Regionale.

VINCOLO SIC IT2020007 - PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE

Decreto 07/03/2012 (G.U.R.I. n. 79 del 03/04/2012)

Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare)

Il sito SIC è identificato dalle informazioni fornite nel formulario “Natura 2000”...Codice, denominazione, presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria secondo la direttiva 92/43/CEE, la sup. del SIC e le coordinate geografiche

Lombardia

codice	denominazione	sup.	coordinate
IT2020007	Pineta pedemontana di Appiano Gentile	ha 220	E 8 56 N 45 44

È in vigore il testo unico D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali denominato “Decreto Urbani”) (ex D.Lgs. 490/99) che ha sistematizzato in modo organico la materia per i beni culturali e per i beni paesaggistico-ambientali.

Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ripropone l'individuazione dei vincoli collegati alle due leggi del 1939 (1089 e 1497), alla Legge 431/85, e regola le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il D.Lgs. 42/2004 all'art. 2 definisce il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, precisando:

- per beni culturali: le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge:
 - a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (in particolare le categorie di immobili definite di notevole interesse pubblico, come: - *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza, - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*);
 - b) le aree indicate all'articolo 142;
 - c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

All'art. 142 del D.Lgs. 42/04 riprende l'elenco delle zone vincolate della L. 431/85.

Il D.Lgs. 42/04 all'art. 135 attribuisce alle regioni il compito di tutelare e valorizzare adeguatamente il paesaggio, attraverso specifica normativa d'uso del territorio, approvando piani paesaggistici.

La Regione Lombardia si è dotata dal 2010 di nuovo Piano Territoriale Regionale con Piano Paesaggistico (Piano del Paesaggio Lombardo).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004); Il PTR aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Oltre alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio lombardo, scopo altrettanto importante è l'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando correlazioni con altre pianificazioni di settore: difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Il PTR, nella sua componente paesaggistica, individua quei principi e indirizzi utili per preservare il territorio lombardo da trasformazioni edilizio-urbanistiche improprie e per la conservazione dei caratteri del paesaggio come patrimonio culturale e traccia indelebile della memoria collettiva, da tramandare alle future generazioni (art. 1 NdA).

Trattandosi di territorio, nasce l'inevitabile conflitto-interferenza tra diritto privato e patrimonio collettivo, quindi lo sforzo culturale di equilibrare i due aspetti del problema, proponendo la tematica ricorrente tra conservazione-tutela e trasformazione-innovazione.

Lo sforzo ulteriore del Piano paesaggistico è di concepire il territorio come bene finito e non riproducibile, da tramandare alle generazioni future, come pure gli elementi essenziali caratteristici dell'edificato lombardo, evitando di ricorrere a semplicistica apposizione di vincoli, ma come momento educativo e di crescita di sensibilità culturale verso il patrimonio culturale e paesaggistico che stiamo gestendo.

Le NTA della sezione paesaggistica del PTR, fanno riferimento alle procedure stabilite dal D.Lgs. 42/04 per la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico: il Comune di Tradate, oltre ai beni vincolati, è formato da un tessuto urbano costituito dagli originari nuclei abitati.

Regione Lombardia per tali nuclei antichi individua un riferimento cartografico nelle Tavole IGM di prima levata; Provincia di Varese nel PTC Provinciale, ha perimetrato tali zone, che tuttavia, non essendo oggetto di specifici decreti non godono di vincoli particolari (nuclei che dovranno essere ripermetrati attraverso studi più approfonditi).

Le NTA del PTR, sottolineano con una copiosa e dettagliata articolazione di indirizzi, la necessità che questa diffusa mole di beni culturali possa essere tutelata e valorizzata in modo "automatico", riservando alla vincolistica beni riconoscibili a livello regionale e/o nazionale, oltre alle procedure che anche il Comune di Tradate potrà intraprendere per valorizzare in modo positivo questi ambiti urbani.

A livello Comunale:

- i perimetri dei nuclei di antica formazione, confermati ed ampliati in relazione alla cartografia della componente Paesaggistica del PTC Provincia di Varese, con le dovute correzioni e con restituzione cartografica a Provincia e Regione Lombardia, sono soggetti a prescrizioni ed indirizzi operativi per le trasformazioni urbanistico-edilizie;
- allo stesso modo vengono mantenuti gli indirizzi evidenziati nella cartografia e nelle indicazioni cromatiche e di finiture individuate nello studio dei Centri storici comunali, già recepiti con variante urbanistica n 42: "mappatura e caratterizzazione delle facciate " approvata con del. Di C.C. n. 68 del 18/09/2006;
- infine è stata redatta la Carta di Sensibilità Paesistica, che sarà utile strumento per la Classificazione del livello di sensibilità paesaggistica del territorio comunale, in cui saranno localizzate le attività di trasformazione urbanistico-edilizie, classificazione il cui dato dovrà essere incrociato con il grado di incidenza dei progetti, quale atto di collegamento con le norme del PTR componente Paesaggistica.

N.B.

Il D.L. 70/2011 prevede, al comma 16, una serie di modifiche dell'articolo del Codice dei beni culturali. In particolare, limitatamente al patrimonio immobiliare appartenente a soggetti pubblici e assimilati (come gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le onlus) il requisito temporale attestante la presunzione di culturalità del bene è portato da cinquanta a settanta anni.

*L'obbligo di verifica di interesse culturale è obbligatorio per i beni immobili pubblici che non abbiano più di **70 anni** (comma 1, art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004).*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0006058 10/06/2011
Cl. 34.07.01/249



alle Figlie della Carità Canossiane
Istituto Barbara Melzi
via Barbara Melzi, 2
21049 TRADATE (VA)

e, p.c. alla Curia Arcivescovile di Milano
c.a. Delegato regionale BCE
piazza Fontana, 2
20122 MILANO

alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
piazza Duomo, 14
20122 MILANO

alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia
via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO

al Comune di Tradate
Servizio Urbanistica
piazza Mazzini, 6
21049 TRADATE (VA)

OGGETTO: TRADATE (VA) – complesso architettonico denominato “castello e annesso parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa chiesetta” compreso tra le vie Barbara Melzi, Sopranzi e Roncaccio.
Verifica di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In riscontro alla nota del Delegato Regionale BCE del 28 ottobre 2010-prot. 148R/10, visti l'art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., il Decreto 6 febbraio 2004 (così come modificato dal Decreto 28 febbraio 2005) e il Decreto 25 gennaio 2005, visto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia dell'11 gennaio 2011-prot. 566, esaminata la documentazione agli atti, questo Ufficio comunica che il bene in oggetto, così come individuato nella allegata planimetria, risulta già tutelato ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. con atto della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia del 29 ottobre 1957-prot. 6047 e con Decreto Ministeriale 25 novembre 1957, di cui si allega opportunamente copia.

Si precisa che le porzioni immobiliari evidenziate con apposita campitura nell'allegata planimetria NON presentano il requisito di vetustà ex art. 12-comma 1 del D. Lgs. citato per essere sottoposte alla verifica dell'interesse culturale.

Si segnala infine che la zona è esposta al rischio di ritrovamenti archeologici; pertanto qualsiasi progetto di scavo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

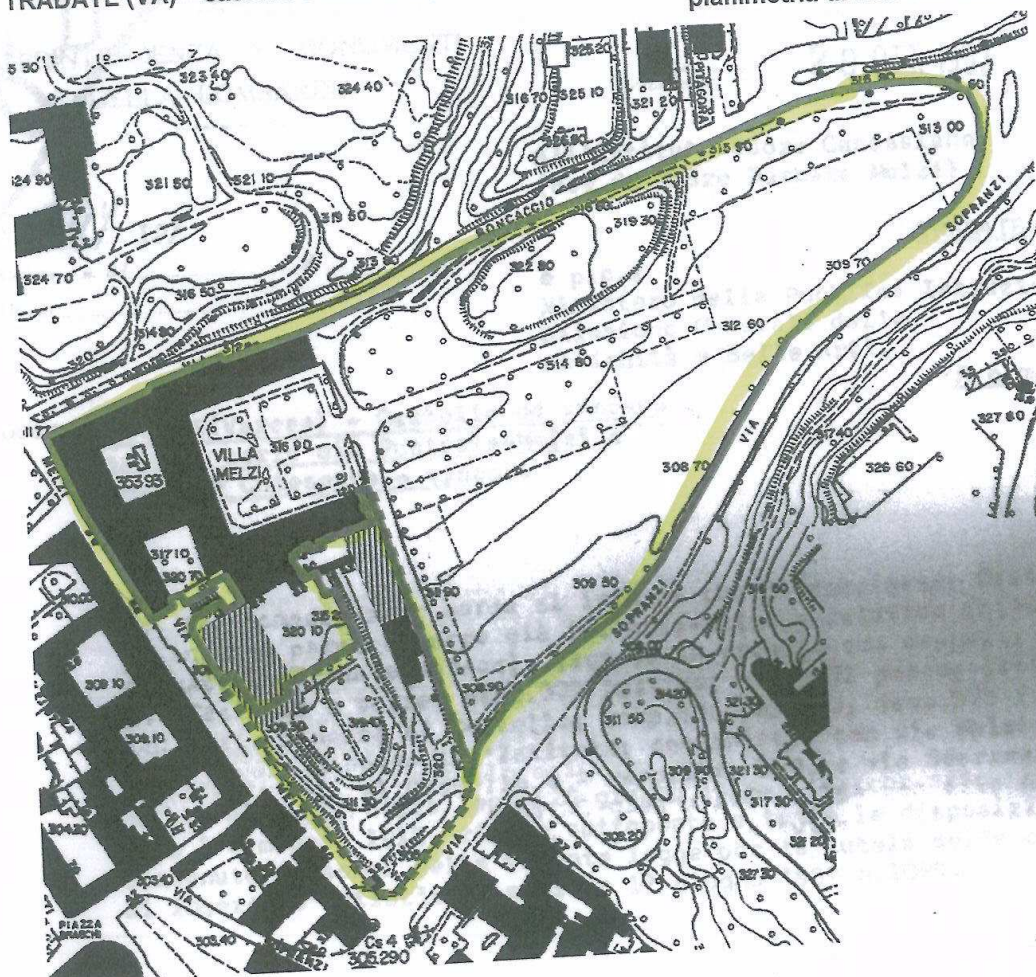
Allegati:
- planimetria generale
- prot. 6047/57 Soprint.^a ai Monumenti
- D.M. 25 novembre 1957

TUTBAP/Responsabile dell'istruttoria arch. Raniero Belloni



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

TRADATE (VA) – castello e annesso parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa chiesetta
planimetria di individuazione



LEGENDA:



ambito di tutela diretta [prot. 6047/57 della Soprintendenza ai Monumenti]



ambito di tutela indiretta [Decreto Ministeriale 25 novembre 1957]



corpi non sottoponibili a verifica

Milano, lì

10 GIU. 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina



SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DELLA LOMBARDIA

N. 6048 LP/

Risposta e n. del N.

Allegati

Raccomandata con R.R.

Milano li 29 OTT. 1957

All'Istituto Suore Canossiane
(Rev.da Madre Barbara Melzi)

TRADATE

e p.c.:
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti.

Roma

OGGETTO TRADATE (Varese) - Castello ed annesso
parco e torre già Pusterla-Melzi e
relativa Chiesetta - vincolo

Per conoscenza e norma si informa che il complesso: Castello ed annesso parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa Chiesetta, situato in Tradate (Varese), segnato in catasto coi mappali: mapp. 578 Castello e torre; mapp. 579 rustico; mapp. 573 parco; lettera E Chiesetta annessa al Castello; mapp. 576 cortile; mapp. 575 fabbricato minore annesso all'Istituto; confinante: con via Melzi, via Roncaccio, via al Castello e i mapp. 574, 580, e via Sopranzi; vincolato ai sensi della legge 20 giugno 1909 n. 364 con atto notificato l'8 maggio 1912, rimane sottoposto a tutte le disposizioni contenute ai sensi della vigente legge per la tutela delle cose di interesse artistico e storico 1° giugno 1939 n. 1089.



IL SOPRINTENDENTE
(L. Crema)

Ben a fini

LA PRESENTE NOTIFICA HA VALORE
DI DECRETO DI VINCOLO



MODULARIO
P.L. - Belle Arti - 24MOD. 45-B
(Antichità e Belle Arti)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

87

Considerato che l'immobile ~~Castello ed annesso parco e torre già Pusterla-~~
~~Melzi e relativa Chiesetta~~
sito nel Comune di ~~TRADATE~~, ~~xxxxxx~~
in Provincia di ~~Varese~~, è soggetto alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Ritenuta l'opportunità di evitare che sia danneggiata la prospettiva e luce dell'immobile sopra cennato,
e che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

Considerato che, per perseguire tali finalità, è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti
dell'immobile sito nel Comune di ~~TRADATE~~ ~~siti in via~~ ~~xxxxxx~~ ~~Sopranzi ang. via Melzi~~
in Provincia di ~~Varese~~, segnato in catasto al numero ~~mapp. 574-580-3844~~
~~di proprietà dell'Istituto Suore Canossiane~~
~~(Superiora Rev. da Madre Barbara Melzi)~~
confinante con ~~la via Sopranzi, la via Melzi e i mapp. 575, 576, 573, 578;~~

Visto l'art. 21 della citata legge;

DECRETA

Nei confronti dell'immobile da ultimo menzionato vengono dettate le seguenti prescrizioni:
~~è fatto divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o~~
~~la prospettiva, o comunque possano alterare le condizioni di ambiente~~
~~e di decoro del monumento indicato in principio.~~

Qualsiasi progetto di lavoro, che comunque possa alterare l'attuale stato dell'immobile soggetto alle
predette prescrizioni, dovrà essere inviato alla competente Soprintendenza per l'approvazione dell'Ammini-
strazione.





CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

82

UFFICIO di V.A.R.E.S.E.

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

A CARICO

dell'Istituto Suore Carossiane (Superiora Rev. da Madre Barbara Melzi)
domiciliato a TRADATE - (Varese) -

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, N. 1089 la trascrizione dell'atto, che si unisce alla presente in copia conforme. Con tale atto è stato notificato, a norma dello stesso citato art. 21 e per gli effetti di cui alla legge 1° giugno 1939 N. 1089 il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, concernente le prescrizioni adottate nei confronti dell'immobile sito in Tradate.

Via Sopranzi ang. Via Melzi -

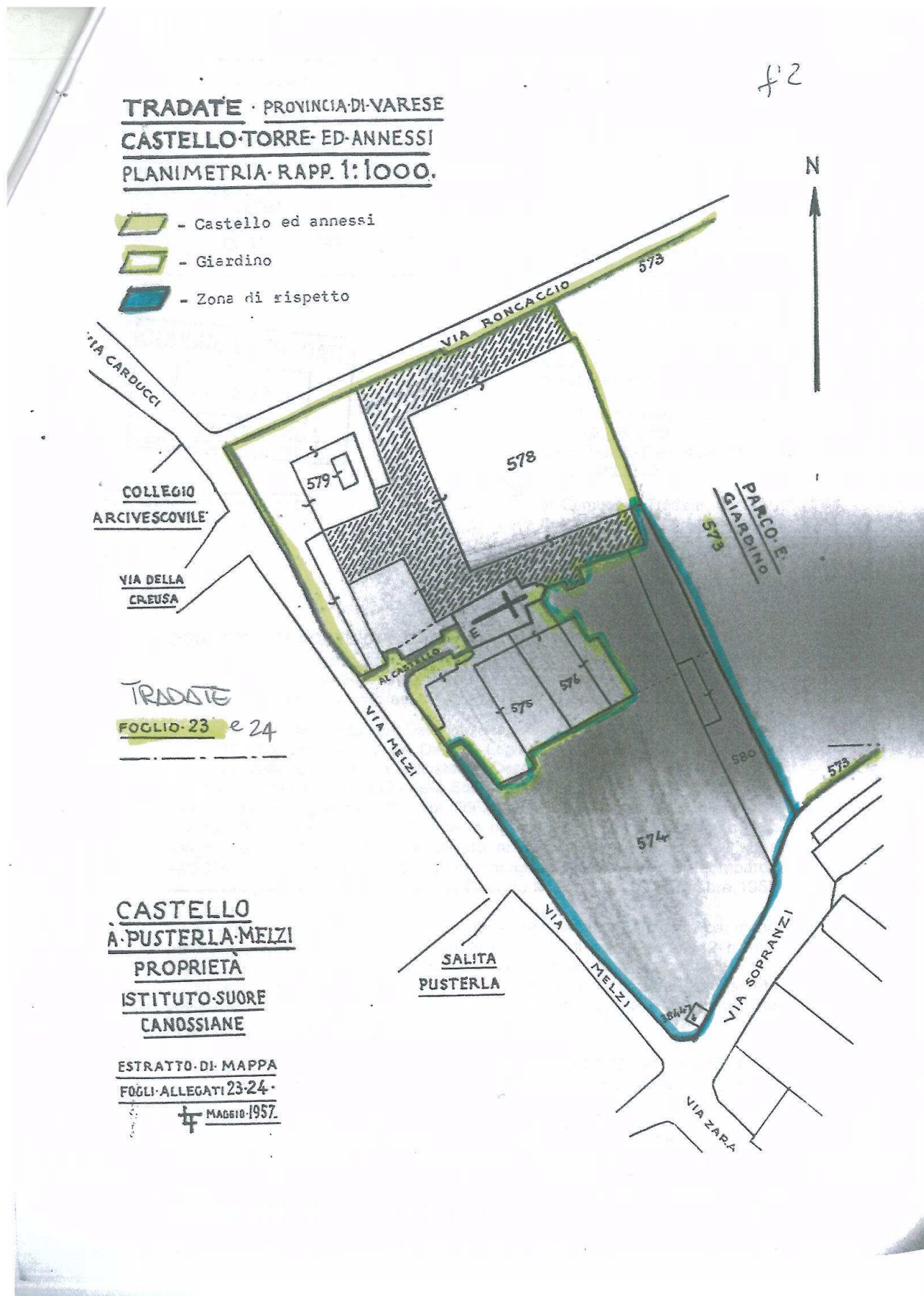
segnato in Catasto ai mapp. 574-580-3844 -

confinante con la via Sopranzi, la Via Melzi e i mapp. 575, 576, 573, 578 ;

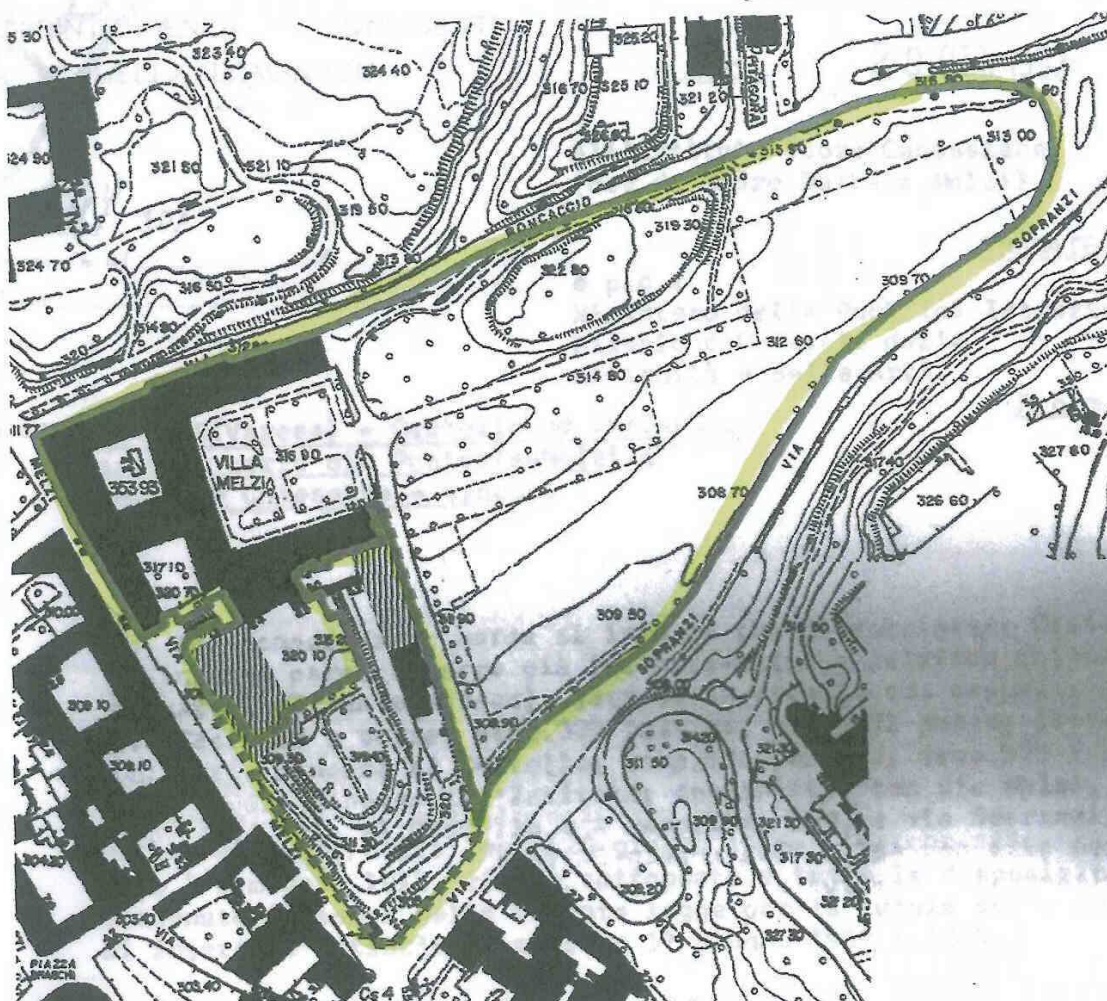
(TRADATE (Varese) - Zona di rispetto
del Castello ed annesso Parco e Torre
e Pusterla-Melzi e relativa Chiesetta-)

IL SOPRINTENDENTE
(L. Crema)

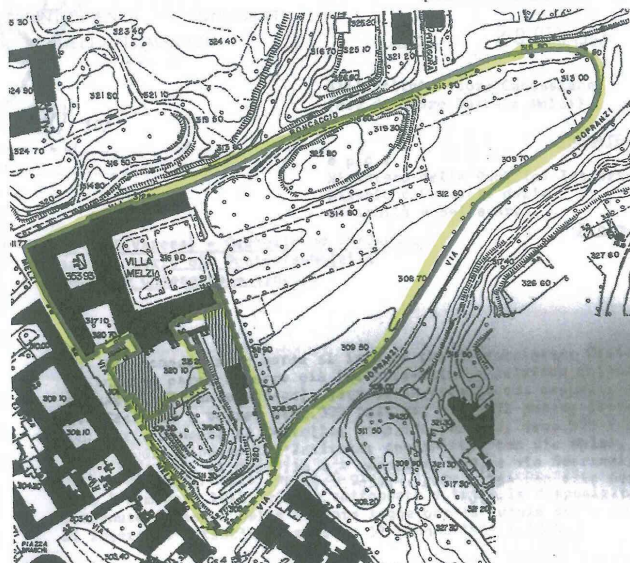




**TRADATE (VA) – castello e annesso parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa chiesetta
planimetria di individuazione**



**TRADATE (VA) – castello e annesso parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa chiesetta
planimetria di individuazione**



Tradate

Castello e annesso Parco e torre già Pusterla-Melzi e relativa chiesetta, compreso tra le vie B. Melzi, Sopranzi e Roncaccio

Sistema informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SULL'AREA COMPRESA FRA LA FERROVIA, C.SO MATTEOTTI, VIA BIANCHI, VIA CAVOUR SITA NEL COMUNE DI TRADATE (VA), AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL PUNTO 1 DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 - (OBIETTIVO GESTIONALE DEL PRS 2004 10.1.3.2)

VISTO IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137";

VISTO IL REGOLAMENTO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1497/39, ORA RICOMPRESO NEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 PARTE TERZA, TITOLO I;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1985, N. 57 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

PRESO ATTO CHE IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROPONENTE RIFERISCE CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VARESE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI, CON VERBALE N. 1 DEL 30.10.2002, HA DELIBERATO DI PROPORRE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO RELATIVO ALLA PROVINCIA DI VARESE, DI CUI ALLA LETTERA C) DEL PUNTO 1 DELL'ART. 139 DEL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490, ORA LETTERA C) DEL PUNTO 1 DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, CON CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E ASSOGGETTAMENTO ALLE NORME SULLA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI, L'AREA UBICATA NEL COMUNE DI TRADATE PERIMETRATA COME SEGUE:

PARTENDO DAL PUNTO IN CUI IL FONTANILE DI TRADATE INCONTRA IL CORSO MATTEOTTI, PROCEDENDO IN SENSO ORARIO, SI SEGUE QUEST'ULTIMO SINO AD INCONTRARE L'INCROCIO TRA LE VIE SANTO STEFANO E CAVOUR, SI GIRA IN VIA CAVOUR, PER PROSEGUIRE SULLA VIA BIANCHI SINO AL SOTTOPASSO DELLA LINEA FERROVIARIA, DA QUESTO PUNTO SI SEGUE IL TRACCIATO FERROVIARIO IN DIREZIONE NORD-OVEST, SINO AD INCONTRARE IL FONTANILE DI TRADATE E PROCEDERE LUNGO DI ESSO FINO A RICONGIUNGERSI AL PUNTO DI PARTENZA;

RICONOSCIUTO L'OPPORTUNITÀ DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PER LE MOTIVAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

L'AREA PRESENTA CARATTERI DI PREGIO QUALE ESEMPIO DI FELICE CONNUBIO TRA ELEMENTI DEL PAESAGGIO NATURALE ED INSEDIAMENTI ANTROPICI. E' DI PARTICOLARE RILIEVO LA CONTINUITÀ DELLE AREE A VERDE CHE CARATTERIZZANO LA GRAN PARTE DI QUESTO ISOLATO CHE TROVA NELLA SUA ORGANIZZAZIONE A CORTINA SU VIA CAVOUR E SU UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI, IL MOMENTO DI CONTINUITÀ E DIALOGO CON LA STRUTTURA URBANA E IL CENTRO STORICO DI TRADATE, MENTRE SUL

LATO OPPOSTO, CON LE VILLE E LE AREE A GIARDINO O PARCO SI AFFACCIA SUL FONTANILE E SUL TERRITORIO AGRICOLO, SEGUENDO LA CONFORMAZIONE DEL TERRENO CHE DALL'ABITATO DEGRADA VERSO IL CORSO D'ACQUA. RAPPRESENTA IN TAL SENSO UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO DI INSEDIAMENTO TRADIZIONALE DI MARGINE, ORA IN GRAN PARTE INGLOBATO DAI NUOVI SVILUPPI URBANI, CHE COSTITUISCE NEL CONTESTO ATTUALE UNA PARTICOLARITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE DELLA QUALE VANNO SALVAGUARDATI I CARATTERI COSTITUTIVI TRADIZIONALI E LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE PREESISTENTI. QUESTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ESTENSIONE, ALLA CONSISTENZA E ALLA CONFIGURAZIONE DELLE AREE A GIARDINO E PARCO, CONTRADDISTINTE ANCHE DALLA PRESENZA DI NUMEROSE ESSENZE SECOLARI, MA ANCHE IN RIFERIMENTO AI PARTICOLARI CARATTERI TIPOLOGICI E STORICO-ARCHITETTONICI DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE, DELLA QUALE RAPPRESENTANO GLI ESEMPI PIÙ AULICI LA VILLA CON GIARDINO E PARCO IN CORSO MATTEOTTI 53, LA VILLA CON CORTE RURALE E GIARDINO IN CORSO MATTEOTTI 29/31/33 E LA VILLA CON GIARDINO IN VIA BIANCHI 4. TUTTE E TRE LE UNITÀ IMMOBILIARI PRESENTANO CARATTERI STORICO ARCHITETTONICI DI UN CERTO INTERESSE ED AREE A GIARDINO E A PARCO, TRA LORO CONTIGUE, DI PARTICOLARE PREGIO PER ESTENSIONE, CONFIGURAZIONE E CONSISTENZA ARBOREA, CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA PORTANTE DEL CUORE VERDE DELL'ISOLATO; PRESO ATTO CHE NELLA MEDESIMA SEDUTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VARESE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI HA DELIBERATO DI APPROVARE, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1985, N. 57, I SEGUENTI INDIRIZZI E CRITERI PER LE FUTURE TRASFORMAZIONI AL FINE DI TUTELARE LE CARATTERISTICHE PAESISTICHE PECULIARI DELL'AREA:

- MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA VERDE E SALVAGUARDARNE L'ASSETTO VEGETALE STORICO CONSOLIDATO;
- SALVAGUARDARE I CARATTERI MORFO-TIPOLOGICI DELLA CORTINA EDILIZIA NEL RISPETTO DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E DELL'IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO TRADIZIONALE;
- NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA ESISTENTE TENERE CONTO NELLA SCELTA DEI COLORI E DEI MATERIALI DI FINITURA DEI CARATTERI PROPRI DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE;
- RICONDURRE I MANUFATTI E LE OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE IN TOTALE ESTRANEITÀ CON LE PREESISTENZE A LIVELLI DI MAGGIORE COERENZA CON I CARATTERI TRADIZIONALI PROPRI DEL CONTESTO STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE DI RIFERIMENTO;
- SALVAGUARDARE I SISTEMI VILLA-GIARDINO E/O PARCO NELLA LORO UNITARIETÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RAPPORTI STORICAMENTE CONSOLIDATI TRA EDIFICI E ORGANIZZAZIONE MORFOLOGICA DEI GIARDINI, AL RISPETTO DEI CARATTERI STILISTICI DELLE VILLE E DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI DI

PERTINENZA COMPRESSE LE RECINZIONI, ALLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI NATURALITÀ E DELLE ESSENZE SECOLARI E DI PREGIO;

PRESO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE IN DATA 18.01.2003 DEL SUDDETTO VERBALE N. 1 DEL 30.10.2002 ALL'ALBO PRETORIO, A CURA DEL COMUNE DI TRADATE;

CONSIDERATO CHE LA "INDIVIDUAZIONE E REVISIONE DI AMBITI DI TUTELA PAESISTICA DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI" RIENTRA TRA I RISULTATI DI CUI ALL'OBIETTIVO GESTIONALE 10.1.3.2 DEL PRS 2004;

DATO ATTO CHE LA SEDE DOVE È PROPONIBILE RICORSO GIURISDIZIONALE È IL T.A.R. DELLA LOMBARDIA SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 1034/71, OVVERO È AMMESSO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO AI SENSI DEL D.P.R. N. 1199/71, RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 E 120 GIORNI DALLA DATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

- DI DICHIARARE , RICHIAMATE LE PREMESSE, DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL PUNTO 1 DELL'ART.136 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 PARTE TERZA, TITOLO I CAPO I, E AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

- DI DICHIARARE, CONSEGUENTE ASSOGGETTAMENTO ALLE NORME SULLA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI, L'AREA UBICATA NEL COMUNE DI TRADATE COSÌ DELIMITATA: PARTENDO DAL PUNTO IN CUI IL FONTANILE DI TRADATE INCONTRA IL CORSO MATTEOTTI, PROCEDENDO IN SENSO ORARIO, SI SEGUE QUEST'ULTIMO SINO AD INCONTRARE L'INCROCIO TRA LE VIE SANTO STEFANO E CAVOUR, SI GIRA IN VIA CAVOUR, PER PROSEGUIRE SULLA VIA BIANCHI SINO AL SOTTOPASSO DELLA LINEA FERROVIARIA, DA QUESTO PUNTO SI SEGUE IL TRACCIATO FERROVIARIO IN DIREZIONE NORD-OVEST, SINO AD INCONTRARE IL FONTANILE DI TRADATE E PROCEDERE LUNGO DI ESSO FINO A RICONGIUNGERSI AL PUNTO DI PARTENZA; IL SEDIME STRADALE DELLE VIE SOPRA MENZIONATE S'INTENDE ESCLUSO DALL'AMBITO ASSOGGETTATO A TUTELA;

- DI DISPORRE CHE GLI INTERVENTI DA ATTUARSI NEL PREDETTO AMBITO ASSOGGETTATO A TUTELA DOVRANNO ATTENERSI AI SEGUENTI INDIRIZZI E CRITERI AL FINE DI TUTELARE LE CARATTERISTICHE PAESISTICHE PECULIARI DELL'AREA:

- MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA VERDE E SALVAGUARDARNE L'ASSETTO VEGETALE STORICO CONSOLIDATO;
- SALVAGUARDARE I CARATTERI MORFO-TIPOLOGICI DELLA CORTINA EDILIZIA NEL RISPETTO DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E DELL'IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO TRADIZIONALE;

- NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA ESISTENTE TENERE CONTO NELLA SCELTA DEI COLORI E DEI MATERIALI DI FINITURA DEI CARATTERI PROPRI DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE;
- RICONDURRE I MANUFATTI E LE OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE IN TOTALE ESTRANEITÀ CON LE PREESISTENZE A LIVELLI DI MAGGIORE COERENZA CON I CARATTERI TRADIZIONALI PROPRI DEL CONTESTO STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE DI RIFERIMENTO;
- SALVAGUARDARE I SISTEMI VILLA-GIARDINO E/O PARCO NELLA LORO UNITARIETÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RAPPORTI STORICAMENTE CONSOLIDATI TRA EDIFICI E ORGANIZZAZIONE MORFOLOGICA DEI GIARDINI, AL RISPETTO DEI CARATTERI STILISTICI DELLE VILLE E DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESSE LE RECINZIONI, ALLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI NATURALITÀ E DELLE ESSENZE SECOLARI E DI PREGIO;

- DI CONSIDERARE LA PLANIMETRIA RIPORTANTE L'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA ASSOGGETTATA A TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE, QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;

- DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 22.01.2004, N. 42, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHÉ NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA;

- DI INVIARE AL SINDACO DEL COMUNE DI TRADATE COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CONTENENTE LA PRESENTE DELIBERAZIONE AFFINCHÉ PROVVEDA AD AFFIGGERLA ALL'ALBO PRETORIO PER UN PERIODO DI 90 GIORNI. IL COMUNE STESSO DOVRÀ TENERE A DISPOSIZIONE, PRESSO I PROPRI UFFICI, COPIA DELLA DICHIARAZIONE E DELLA RELATIVA PLANIMETRIA PER LIBERA VISIONE AL PUBBLICO, COME PREVISTO DAL COMMA 4 DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 22.01.2004, N. 42.

**MONETA ALESSANDRO
BRAVO GIANANGELO
ROSSETTI MARIO**

IL SEGRETARIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE BELLEZZE NATURALI DI VARESE

Verbale n. 1 del 30.10.2002

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di Ottobre, la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Varese alle ore 10 si è riunita in una sala della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.

L'ordine del giorno reso noto ai componenti della Commissione attraverso l'atto di convocazione è il seguente:

- *Omissis*
- *Esame proposta di apposizione vincolo ai sensi del D.Lgs 490/99 Titolo II (ex Legge 1497/39) su una porzione di territorio compresa tra la ferrovia, C.so Matteotti, Via Bianchi, Via Cavour, sita in Comune di Tradate*
- *Omissis*

sono presenti:

Il dirigente dell'U.O. Sviluppo sostenibile del territorio

Ing. Alberto De Luigi (Presidente su delega dell'Assessore A. Moneta)

Dott.ssa Maria Adelaide Binaghi

Esperto

Arch. Gian Luigi Reggio

Esperto

Ing. Gianluigi Sartorio

Esperto

Arch. Lionella Scazzosi

Esperto

Arch. Roberto Vergerio

Esperto

Arch. Giuseppe Stolfi in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia Orientale

Sono stati convocati e partecipano alla seduta i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

Sono inoltre presenti: L'Arch. Umberto Vascelli Vallara, dirigente della Struttura Pianificazione Paesistica, l'arch. Anna Rossi responsabile dell'unità operativa che effettua le istruttorie, l'arch. Tiziano Gandola, la geom. Mariarosa Bresciani, funzionari della stessa unità operativa.

Svolge le funzioni di segretaria l'Arch. Anna Rossi - funzionario dell'U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio.

Verificata la regolarità della convocazione dei membri della Commissione e la presenza del numero legale, il Presidente, ing. Alberto De Luigi, dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.

(.) Omissis

Alle ore 12.30, si dà inizio alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, concernente la proposta di vincolo su una porzione di territorio compresa tra la ferrovia, C.so Matteotti, Via Bianchi, Via Cavour sita nel comune di Tradate, inoltrata da un gruppo di privati proprietari delle aree. Partecipa alla discussione il Sindaco del Comune di Tradate.

(.) Omissis

Essendo stata completata la presentazione e l'esame della proposta di vincolo all'ordine del giorno ed essendo usciti dall'aula i membri senza diritto di voto,

LA COMMISSIONE

Visti gli artt.138 e 139 del D.Lgs. 490/99 Titolo II Capo I

Visti gli artt. 9 e 10 del regolamento di attuazione della legge 1497/39 (Ora D.Lgs. 490/99

Titolo II), approvato con R.D. 1940, n. 1357,

Visti gli artt. 1,2 e 7 L.r. 57/85, come successivamente modificati ed integrati,

Riscontrata l'opportunità di apposizione del vincolo per le motivazioni di seguito riportate:

l'area presenta caratteri di pregio quale esempio di felice connubio tra elementi del paesaggio naturale ed insediamenti antropici. E' di particolare rilievo la continuità delle aree a verde che caratterizzano la gran parte di questo isolato che trova nella sua organizzazione a cortina su via Cavour e su un tratto di Corso Matteotti, il momento di continuità e dialogo con la struttura urbana e il centro storico di Tradate, mentre sul lato opposto, con le ville e le aree a giardino o parco si affaccia sul Fontanile e sul territorio agricolo, seguendo la conformazione del terreno che dall'abitato degrada verso il corso d'acqua. Rappresenta in tal senso un esempio significativo di insediamento tradizionale di margine, ora in gran parte inglobato dai nuovi sviluppi urbani, che costituisce nel contesto attuale una particolarità paesistico-ambientale della quale vanno salvaguardati i caratteri costitutivi tradizionali e le caratteristiche morfologiche preesistenti. Questo con particolare riferimento alla estensione, alla consistenza e alla configurazione delle aree a giardino e parco, contraddistinte anche dalla presenza di numerose essenze secolari, ma anche in riferimento ai particolari caratteri tipologici e storico-architettonici dell'edilizia tradizionale, della quale rappresentano gli esempi più aulici la villa con giardino e parco in Corso Matteotti 53, la villa con corte rurale e giardino in Corso Matteotti 29/31/33 e la villa con giardino in Via Bianchi 4. Tutte e tre le unità immobiliari presentano caratteri storico architettonici di un certo interesse ed aree a giardino e a parco, tra loro contigue, di particolare pregio per estensione, configurazione e consistenza arborea, che costituiscono il sistema portante del cuore verde dell'isolato; All'unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

- Di proporre, per le motivazioni riportate in premessa, l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Varese, delle località di cui al comma c - art. 139 del D.lgs 490/99 e il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Tradate come di seguito delimitata:

partendo dal punto in cui il fontanile di Tradate incontra il Corso Matteotti, procedendo in senso orario, si segue quest'ultimo sino ad incontrare l'incrocio tra le Vie Santo Stefano e Cavour, si gira in via Cavour, per proseguire sulla Via Bianchi sino al sottopasso della linea ferroviaria, da questo punto si segue il tracciato ferroviario in direzione Nord-Ovest, sino ad incontrare il Fontanile di Tradate e procedere lungo di esso fino a ricongiungersi il punto di partenza.

- Di proporre i seguenti indirizzi e criteri per le future attività di trasformazione al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari del suddetto ambito:

- MANTENERE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA VERDE E SALVAGUARDARNE L'ASSETTO VEGETALE STORICO CONSOLIDATO;
- SALVAGUARDARE I CARATTERI MORFO-TIPOLOGICI DELLA CORTINA EDILIZIA NEL RISPETTO DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E DELL'IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO TRADIZIONALE;

- NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA ESISTENTE TENERE CONTO NELLA SCELTA DEI COLORI E DEI MATERIALI DI FINITURA DEI CARATTERI PROPRI DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE;
- RICONDURRE I MANUFATTI E LE OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE IN TOTALE ESTRANEITÀ CON LE PREESISTENZE A LIVELLI DI MAGGIORE COERENZA CON I CARATTERI TRADIZIONALI PROPRI DEL CONTESTO STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE DI RIFERIMENTO;
- SALVAGUARDARE I SISTEMI VILLA-GIARDINO E/O PARCO NELLA LORO UNITARIETÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RAPPORTI STORICAMENTE CONSOLIDATI TRA EDIFICI E ORGANIZZAZIONE MORFOLOGICA DEI GIARDINI, AL RISPETTO DEI CARATTERI STILISTICI DELLE VILLE E DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESSE LE RECINZIONI, ALLA SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI NATURALITÀ E DELLE ESSENZE SECOLARI E DI PREGIO.

(.) Omissis

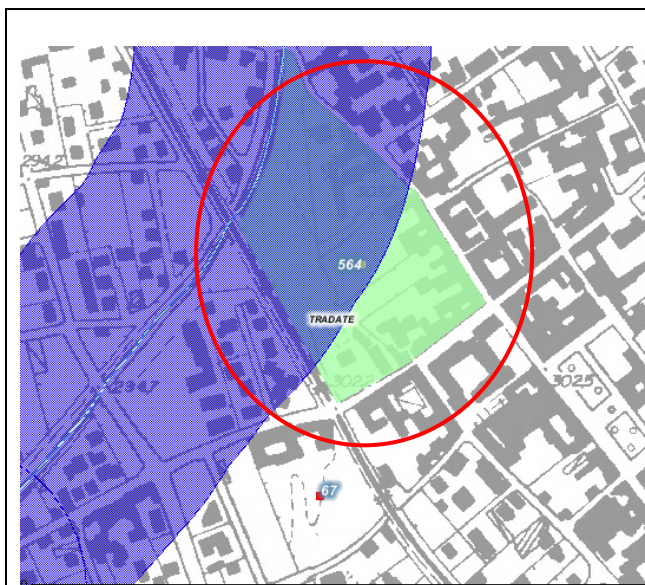
- Di inviare ai Comuni interessati il presente verbale contenente le proposte di vincolo deliberate dalla Commissione corredato dai relativi allegati cartografici ((..) Omissis; Comune di Tradate - estratto CTR in scala 1:5.000) con indicata la delimitazione delle aree oggetto di deliberazione, che ne costituiscono parte integrante, al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 art. 140 del D.Lgs 490/99 - Titolo II - capo I.

IL PRESIDENTE

ING. ALBERTO DE LUIGI

IL SEGRETARIO

ARCH. ANNA ROSSI



Tradate

Area compresa fra la Ferrovia, C.so Matteotti, via Bianchi, via Cavour, n. 564.

Sistema informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

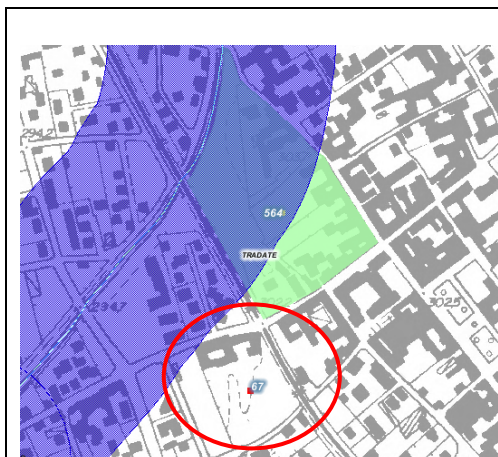
VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA; CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VARESE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE PREDETTA, IL PARCO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA CARLA CASTIGLIONI FU UBERTO; SITO NEL COMUNE DI TRADATE, SEGNATO IN CATASTO AL NUMERO DI MAPPA 1455, CONFINANTE CON LA VIA PINDEMONTI E CON I MAPPALI NN. 1456 - 1454 - 1453 E 2048; RICONOSCIUTO CHE L'IMMOBILE PREDETTO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHÈ CON LA SUA VETUSTA FLORA COSTITUITA DA UN GIGANTESCO DEODARA, UNA WELLINGTONIA, UN ACERO FRASTAGLIATO, MOLTI PINI ARGENTATI E DORATI, ACERI TRICOLORI E DIVERSE ALTRE ESSENZE, FORMA UNA NOTA DI NON COMUNE BELLEZZA PAESISTICA;

DECRETA:

L'IMMOBILE SOPRA INDICATO HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA CITATA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTO A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA. IL PRESENTE DECRETO SARA' NOTIFICATO AL SIG.RA CARLA CASTIGLIONI FU UBERTO, DOMICILIATA A TRADATE, VIA BIANCHI N. 8, IN VIA AMMINISTRATIVA A MEZZO DEL MESSO COMUNALE DI TRADATE. ESSO VERRA', A RICHIESTA DI QUESTO MINISTERO, TRASCRITTO ALL'UFFICIO DEI REGISTRI IMMOBILIARI, ED AVRA' EFFICACIA IN CONFRONTO DI QUALSIASI SUCCESSIVO PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO.

ROMA, LI' 8 OTTOBRE 1955



Tradate

parco di proprietà della Sig.ra Carla Castiglioni fu Uberto, segnato in catasto al numero di mappa 1455, confinante con la via Pindemonte. Notevole interesse pubblico perchè con la sua vetusta flora costituita da un gigantesco deodara, una wellingtonia, un acero frastagliato, molti pini argentati e dorati, aceri tricolori e diverse altre essenze, forma una nota di non comune bellezza paesistica, n. 67.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

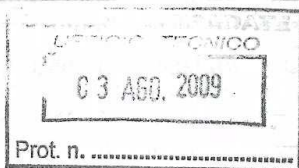


RACCOMANDATA A.R.



al Comune di Tradate
piazza Mazzini, 6
21049 TRADATE (VA)

alla Parrocchia S. Stefano Prot.®
via S. Stefano, 40
21049 TRADATE (VA)



e, p.c.

alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
province di Varese-Como-Lecco-Sondrio
piazza Duomo, 12
20122 MILANO

alla Curia Arcivescovile di Milano
c.a. Delegato Diocesano Beni Culturali
piazza Fontana, 2
20122 MILANO

al MiBAC – Direzione Generale Beni
Architettonici-Storici-Artistici ed
Etnoantropologici – Servizio III
via San Michele, 22
00153 ROMA

OGGETTO: TRADATE (VA) – ex convento dei Serviti, sito in via Crocefisso,
individuato catastalmente alla particelle 1490-1491-1492-1495-
2720 parte-2721-3724 del Foglio 24.
D. Lgs 42/2004 e s.m.i. – art. 15.
Notifica di decreto di interesse culturale.

Ai sensi dell'art. 15 - comma 1 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.,
si notifica la dichiarazione di interesse culturale allegata.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Mario Turetta

GCB/RB



AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, DELLA LEGGE 28/12/2000 N. 445, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA N. 4 FOGLI, E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

27 LUG 2009

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETERIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA



IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e in particolare l'articolo 17, comma 3, lett. d);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2008, con il quale è stato conferito al Dott. Mario Turetta l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ai sensi dell'art.19, comma 4, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, così come modificato dal Decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

Viste la nota prot. 3440 del 20 febbraio 2009 e le successive integrazioni, con le quali il Comune di Tradate (VA) chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., per l'immobile appresso descritto;

Visto l'esito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Varese-Como-Lecco e Sondrio, di cui alla nota prot. 20170 del 5 marzo 2009;

Visto l'esito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, di cui alla nota prot. 1050 del 27 gennaio 2009;

Vista la documentazione agli atti;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

Ritenuto che l'immobile

denominato
provincia
comune
sito in

EX CONVENTO DEI SERVITI
VARESE
TRADATE
VIA CROCEFISSO

individuato in catasto al
Foglio 24

particelle 1490-1491-1492-1495-2720 parte-2721-3724

come dalla allegata planimetria catastale;

di proprietà del Comune di Tradate (VA) e della Parrocchia di S. Stefano Prot.^e in Tradate, presenti interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

il bene denominato EX CONVENTO DEI SERVITI, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10-comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Milano, li **27 LUG. 2009**

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Mario Turetta



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

Identificazione del Bene:	
Regione	LOMBARDIA
Provincia	VARESE
Comune	TRADATE
Indirizzo	VIA CROCEFISSO
Natura	COMPLESSO ARCHITETTONICO

Foglio catastale	Particelle
24	1490-1491-1492-1495-2720 parte-2721-3724

Relazione Storico - Artistica:

Il convento dei Serviti (o dei Servi di Maria), risalente agli inizi del Cinquecento, fu voluto dal nobile Ercole Pusterla per ospitare i frati ai quali era affidata la cura dell'attiguo santuario del "Sancti Salvatori" (in seguito del S. Crocefisso). Ampliato nel Seicento, soppresso nel 1769, quindi posto in vendita insieme alla chiesa citata, il convento si trasformò di fatto in corte rurale. Il complesso è introdotto sul lato Nord-Ovest da un portale polilobato di gusto barocco (in sintonia con le forature del corpo scala) ed è caratterizzato da un bel portico ad archi con colonne in pietra, volte a crociera e capitelli a foglie d'acanto con residui stemmi dei Pusterla (l'aquila imperiale). All'interno, l'ambiente voltato dell'antico refettorio conserva frammenti di affresco iscritti in medaglioni decorati, tra i quali spiccano una figura con le mani congiunte e la veste nera (come da regola dei frati Serviti) e il cartiglio sottostante che riporta la massima «tantus labor non sit cassus» (tanto travaglio invano non sia stato), derivata dal Dies Irae di Tommaso da Celano e solitamente associata alla figura del beato Giovannangelo Porro (priori dei Serviti di Milano, deceduto nel 1505).

Milano, li **27 LUG. 2009**

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Mario Turetta

Mario Turetta

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Mario Turetta

Move Forward

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (MIBAC) –
 Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia
 Sistema I.D.R.A. (Information Database on Regional Archaeological-Artistic-Architectural heritage)

Banca dati vincoli - visualizzazione contenuto scheda	
	
Codice vincolo	DB01_0121270001
Tipo di vincolo	architettonico
Tipologia del bene	complesso immobiliare
Denominazione del bene	Ex Convento dei Serviti
Provincia	VA
Comune	Tradate
Codice ISTAT	012127
C.A.P.	21049
Indirizzo	Via Crocefisso, snc
Catasto - foglio	24
Catasto - mappale	1490, 1491, 1492, 1495, 2720 (parte), 2721, 3724
Uso	non utilizzato
Datazione	inizio XVI secolo
Indicazione generica	proprietà mista
Decreto	Dichiarazione di interesse storico artistico (D.Lgs 42/2004 - art. 10 - comma 1)
Estremi del provvedimento	27/07/2009

Lombardia Beni Culturali

Sei in: [Home](#) > [Istituzioni storiche](#) > [Istituzioni](#) >

Menu

Repertorio

- [Istituzioni](#)
- [Profili generali](#)
- [Ricerca avanzata](#)

Sussidi

- [Materiali](#)
 - [Cronologie](#)
-

Abbate Guazzone (Tradate, VA)

Visualizza profili: tutti | [istituzioni civili](#) | [istituzioni ecclesiastiche](#)

canonica di San Pietro (sec. XIII - sec. XVI)	☐
comune di Abbiateguazzone (1859 - 1928)	☐
comune di Abbiate Guazzone (sec. XIII - 1757)	☐
comune di Abbiate Guazzone (1757 - 1797)	☐
comune di Abbiate Guazzone (1798 - 1815)	☐
comune di Abbiate Guazzone (1816 - 1859)	☐
decanato di Tradate (1979 - 1984)	☐
parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (sec. XVI - [1989])	☐
prepositura di San Pietro (sec. XIII - sec. XVI)	☐
sodalizio della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo (1607 - sec. XVIII)	☐
sodalizio del Santissimo Sacramento (1570 - sec. XVIII)	☐

Lombardia Beni Culturali

Sei in: [Home](#) > [Istituzioni storiche](#) > [Istituzioni](#) >

Menu

Repertorio

- [Istituzioni](#)
- [Profili generali](#)
- [Ricerca avanzata](#)

Sussidi

- [Materiali](#)
 - [Cronologie](#)
-

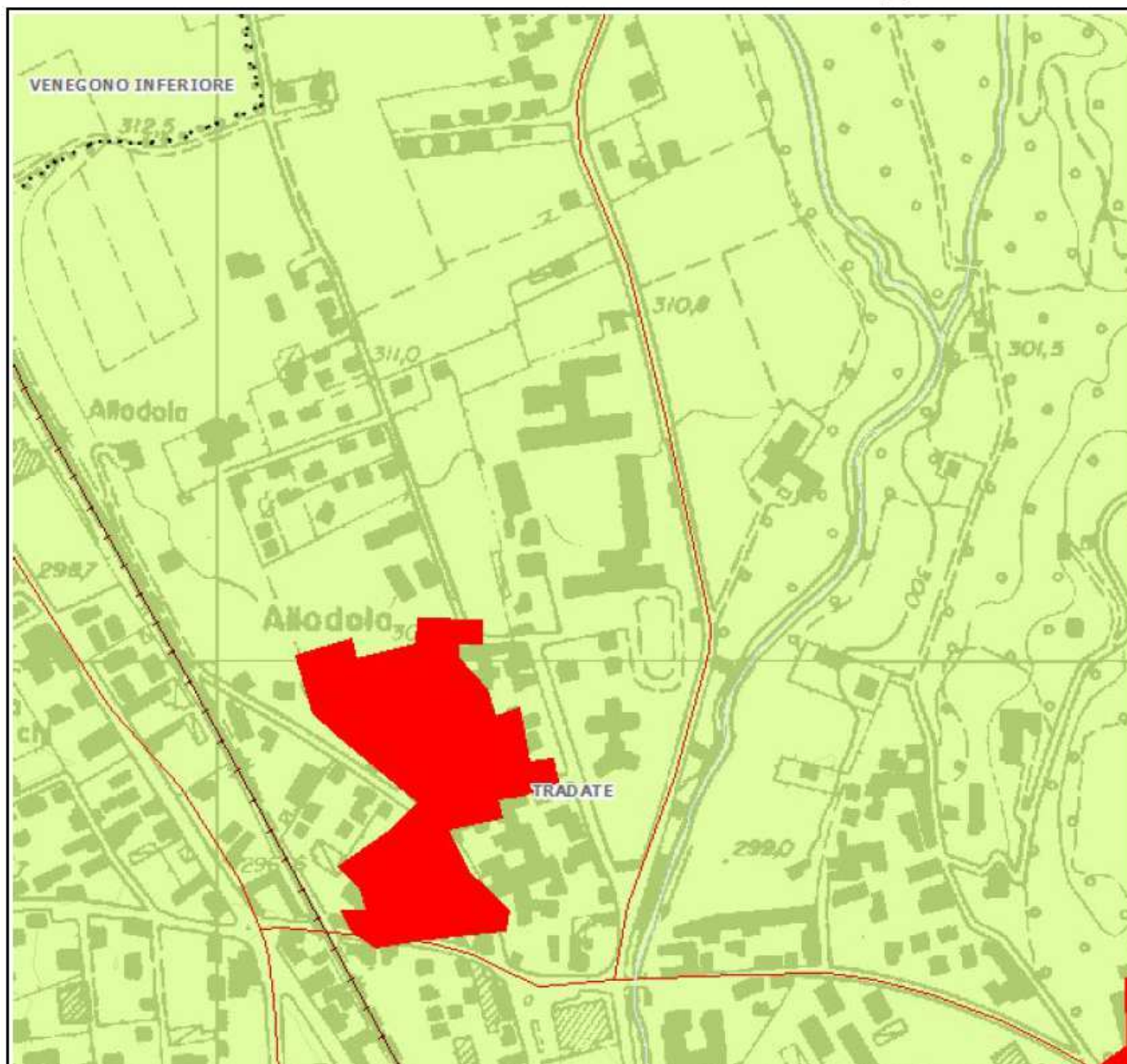
Tradate (Tradate, VA)

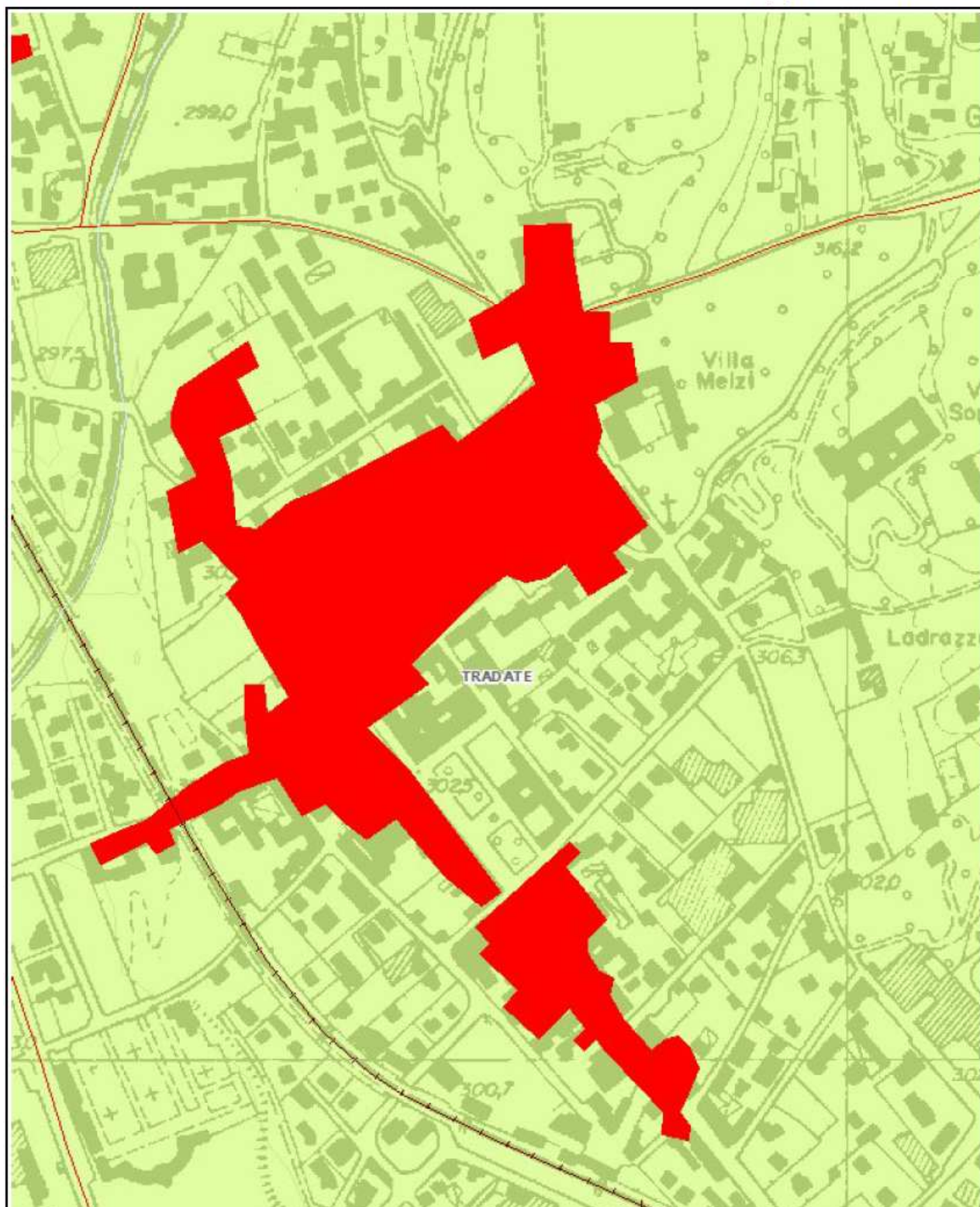
Visualizza profili: tutti | [istituzioni civili](#) | [istituzioni ecclesiastiche](#)

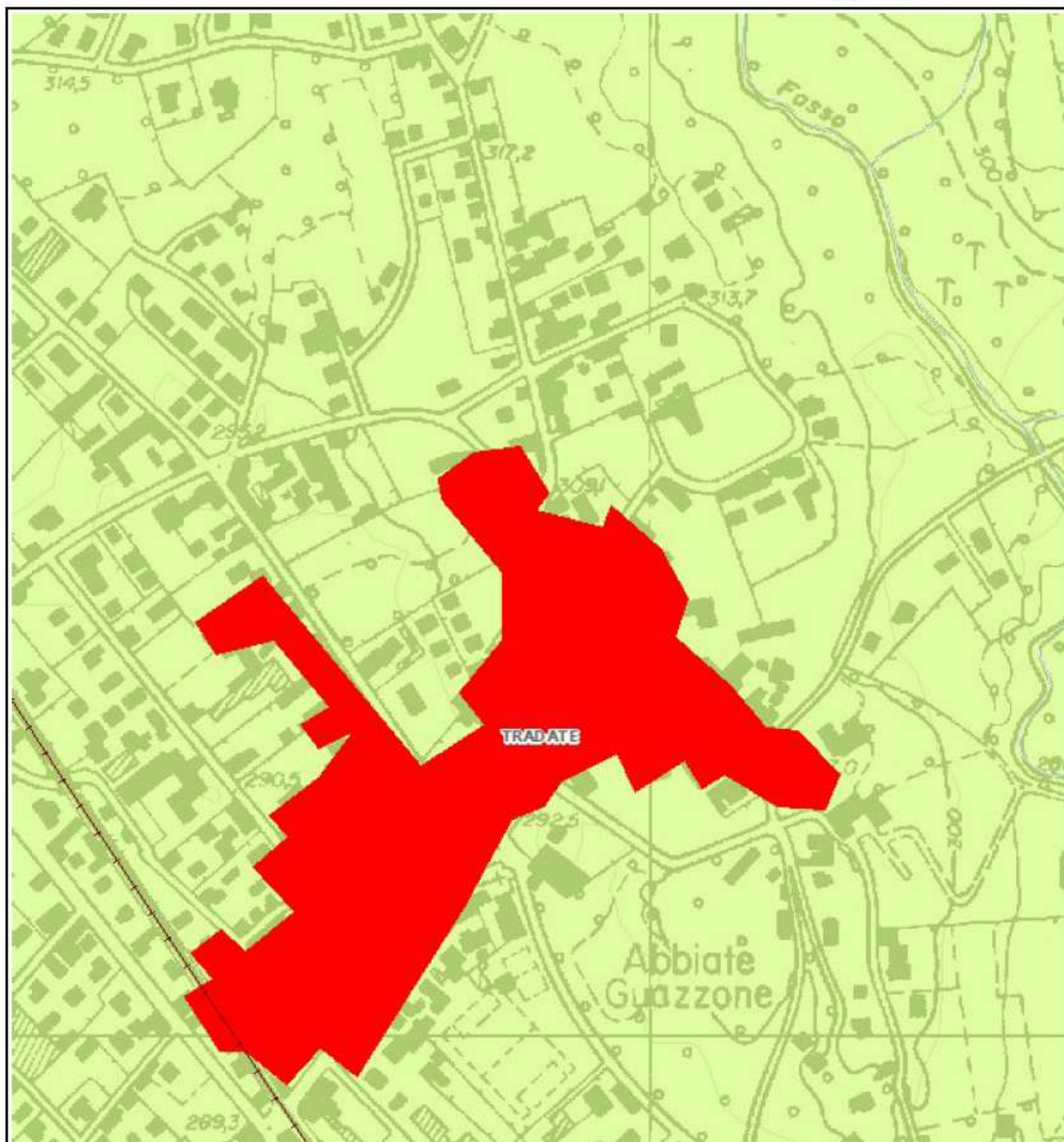
cantone II di Tradate (1805 - 1809)	☐
cantone VII di Tradate (1810 - 1815)	☐
commissario distrettuale (1798 - 1800)	☐
comune di Tradate (sec. XIII - 1757)	☐
comune di Tradate (1757 - 1797)	☐
comune di Tradate (1798 - 1815)	☐
comune di Tradate (1816 - 1859)	☐
comune di Tradate (1859 - 1928)	☐
confraternita della Carità (sec. XVII - sec. XVIII)	☐
convento di San Salvatore (sec. XV - 1769)	☐
convento di Santa Maria Assunta (1642 - 1810)	☐
decanato di Tradate (1972 - 1979)	☐
decanato di Tradate (1984 - 1986)	☐
distretto XVIII di Tradate (1798 - 1801)	☐
distretto XVIII di Tradate (1853 - 1859)	☐
distretto XXII di Tradate (1816 - 1853)	☐
monastero di San Sepolcro (1482 - 1799)	☐

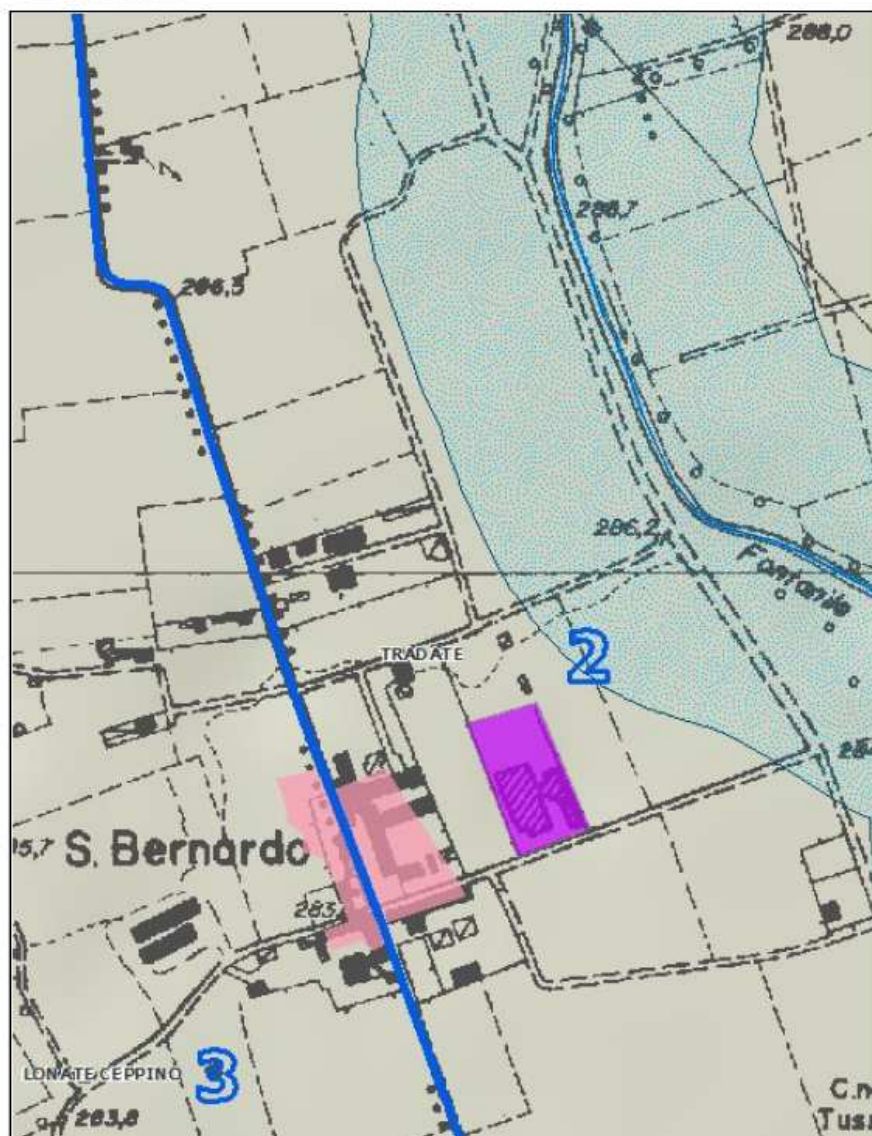
<u>parrocchia di Sant'Anna</u> (1974 - [1989])	☐
<u>parrocchia di Santo Stefano protomartire</u> (sec. XVI - [1989])	☐
<u>pieve di Santo Stefano protomartire</u> (1888 - 1971)	☐
<u>prepositura di Santo Stefano protomartire</u> (1866 - [1989])	☐
<u>sodalizio della Beata Maria Vergine del Santissimo Rosario</u> (1697 - sec. XVIII)	☐
<u>sodalizio del Santissimo Sacramento</u> (1607 - sec. XVIII)	☐
<u>subeconomato per i benefici vacanti di Tradate</u> (1860 - 1929)	☐
<u>vicariato foraneo di Tradate</u> (1888 - 1971)	☐
<u>vicariato foraneo di Tradate</u> (1971 - 1972)	☐
<u>vicariato foraneo in luogo di Tradate</u> (1866 - 1888)	☐

Cataloghi Lombardia – Beni Culturali









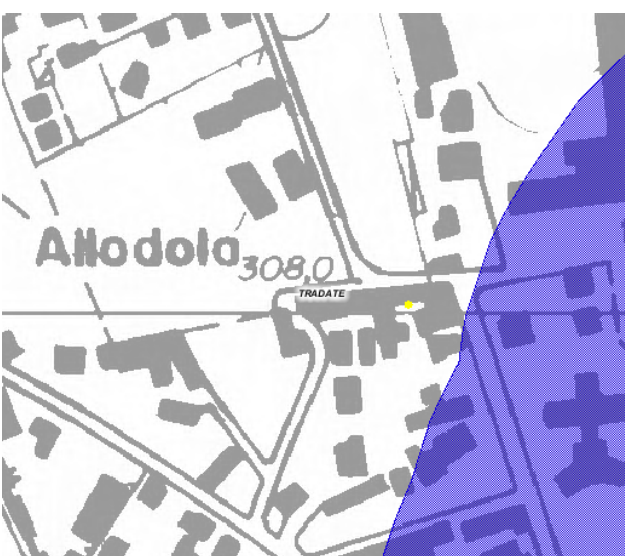
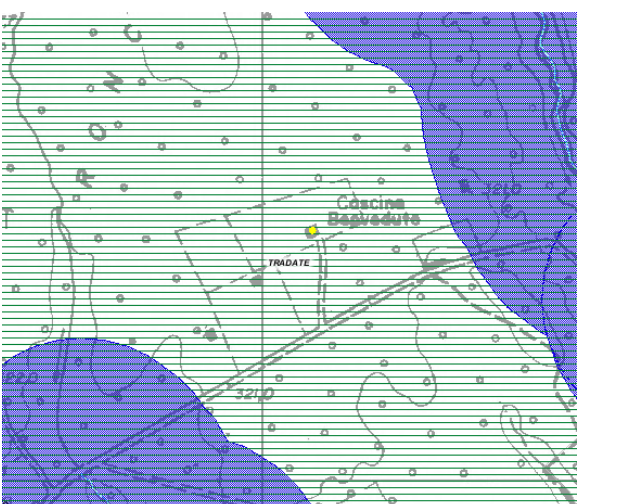
PTCP : Paesaggio

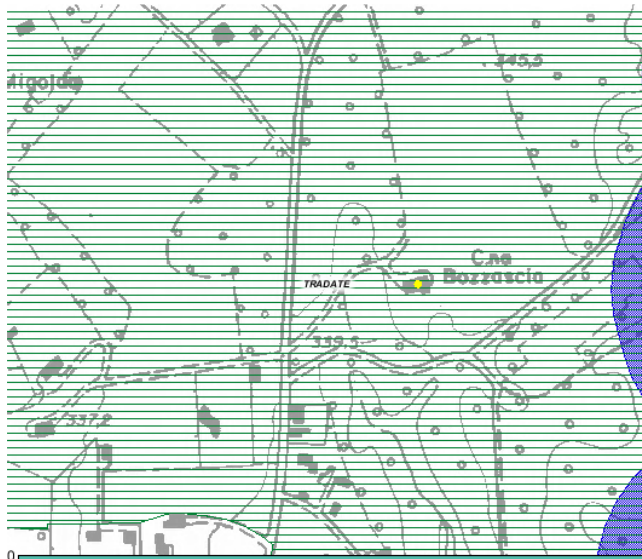
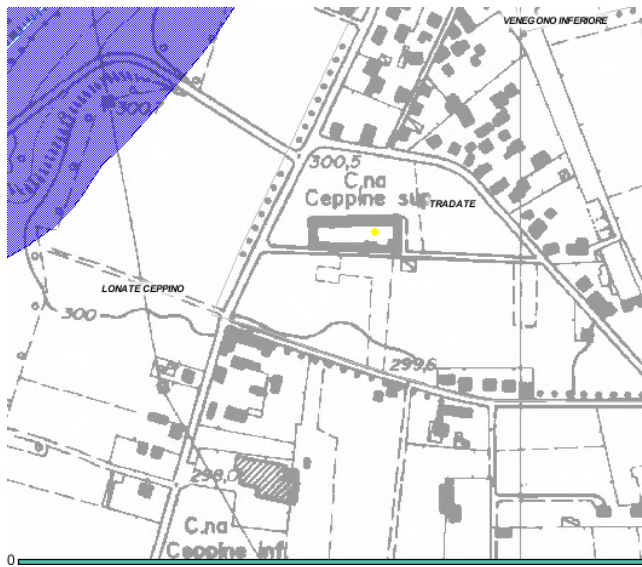
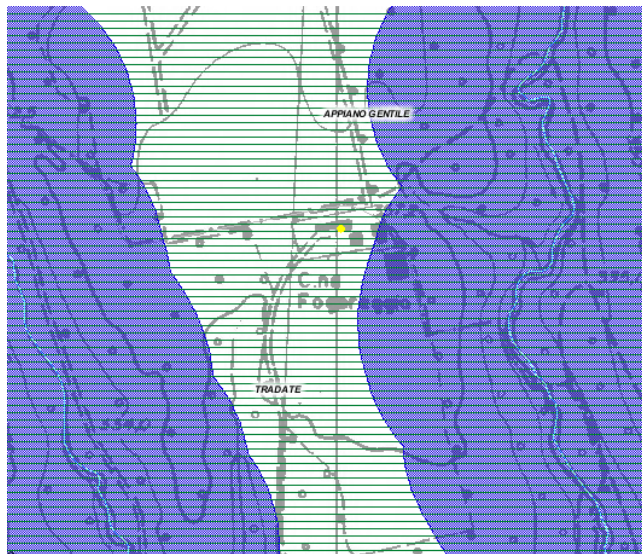


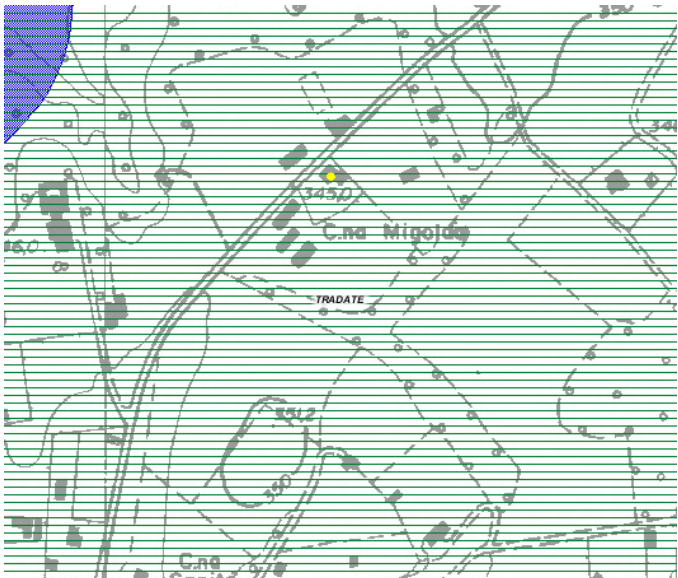
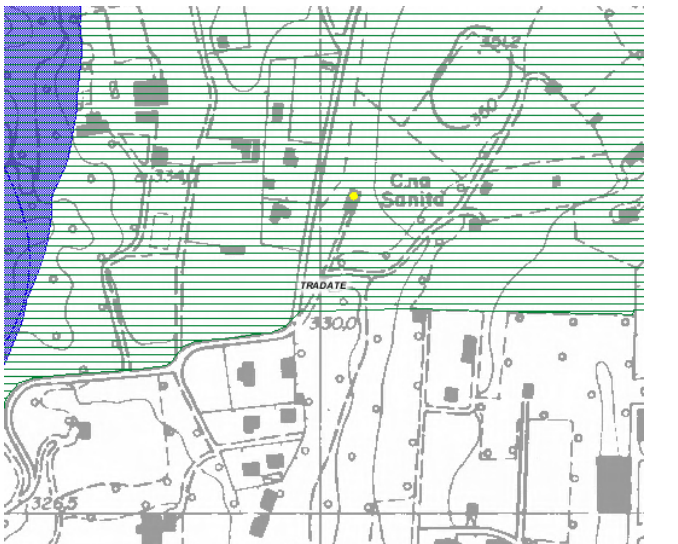
Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Varese: Perimetrazione nuclei di antica formazione: Allodola, Tradate Centro, Abbiate Guazzone Centro e San Bernardo (fraz. Includente Tradate e Lonate Ceppino).

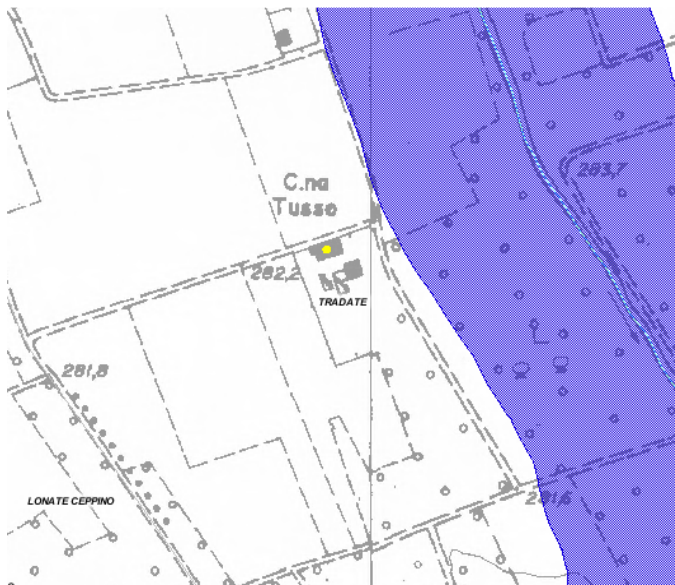
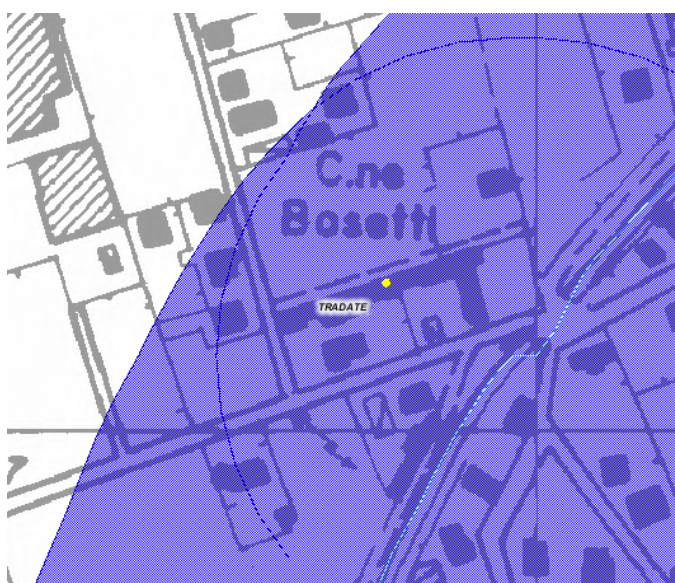
REGIONE LOMBARDIA - CARTA DI SENSIBILITA' PAESISTICA
ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO

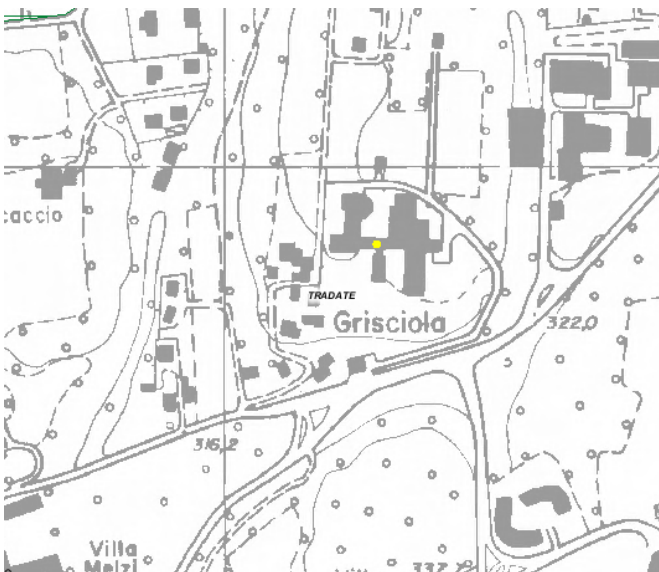
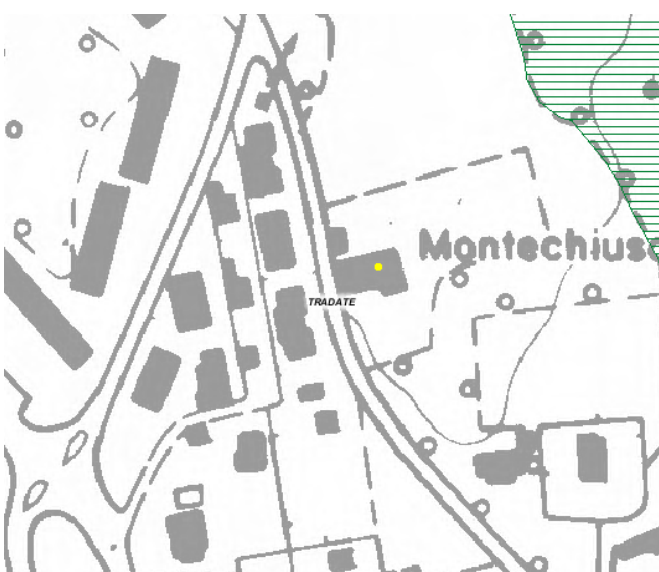
LOCALITA' SIGNIFICATIVE CTR- SCHEDE SIBA (Sistema Informativo Beni Ambientali)

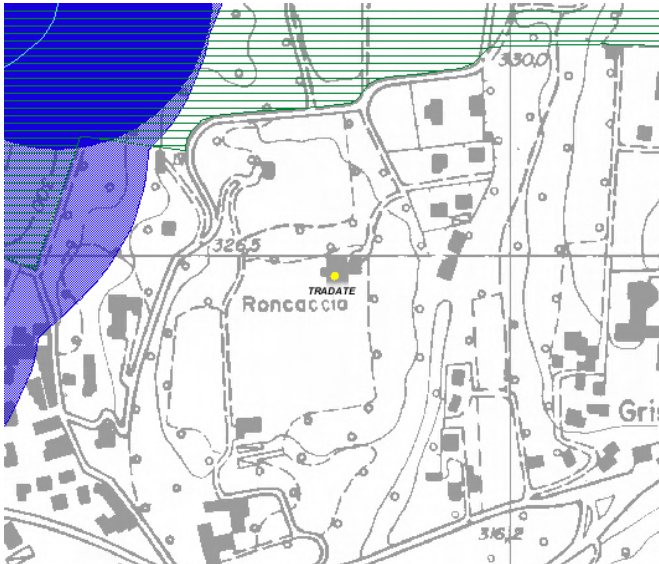
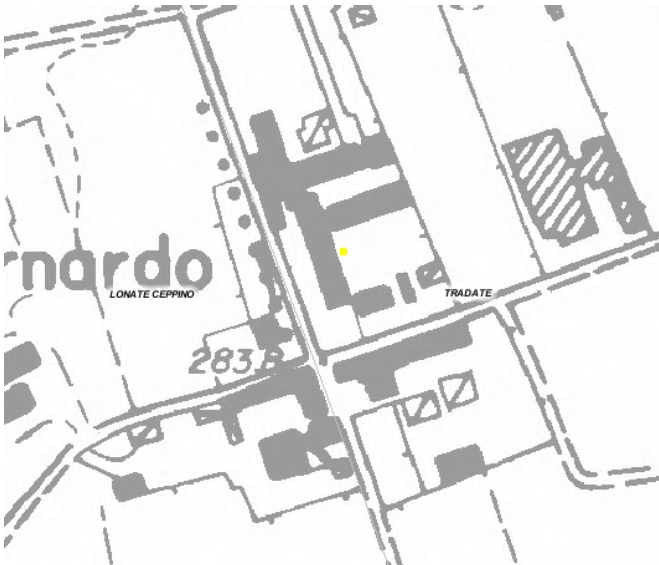
	Abbate Guazzone
	Allodola
	Cascina Benveduto

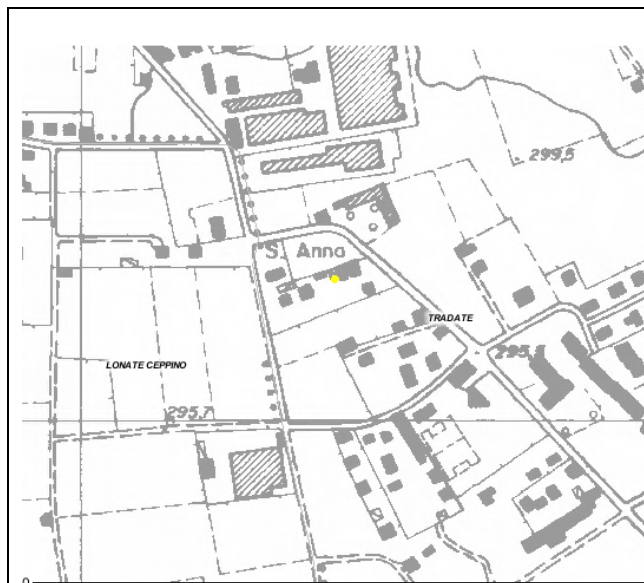
	Cascina Bozzascia
	Cascina Ceppine Superiore
	Cascina Fogoreggio

	Cascina Masciocchi
	Cascina Migoldo
	Cascina Sanita`

	Cascina Tuss
	Cascina Villafranca
	Cascine Bosetti

 A topographic map showing the Grisciola area. The map includes contour lines with elevations such as 316.2, 322.0, and 337.2. A yellow dot marks a specific location near the center. Labels include 'Grisciola', 'TRADATE', 'Villaggio', and 'Villa Melzi'.	Grisciola
 A topographic map showing the Ladrizza area. The map includes contour lines with elevations such as 306.3, 302.0, and 324. A yellow dot marks a specific location. Labels include 'Ladrizza', 'TRADATE', and 'TRAC'.	Ladrizza
 A topographic map showing the Montechiuso area. The map includes contour lines and a yellow dot marking a specific location. Labels include 'Montechiuso' and 'TRADATE'.	Montechiuso

	Pradolungo
	Roncaccio
	San Bernardo



Sant'Anna



Regione Lombardia

Sistemi Verdi e Paesaggio

BENI PAESAGGISTICI E AREE TUTELATE PER LEGGE (VINCOLI PAESAGGISTICI DERIVATI DA LEGGI NAZIONALI, ARTT. 136 e 142, DLGS 42/04 s.m.i.)

Bene paesaggistico e aree tutelate per legge	Riferimento normativo	Descrizione	Criteri di rappresentazione
Immobili di notevole interesse pubblico	D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)	<i>Individuazione dei beni paesaggistici</i> Articolo 136 <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i> 1. Sono soqgetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;	SIBA - PRONTUARIO
Aree di notevole interesse pubblico	D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)	<i>Individuazione dei beni paesaggistici</i> Articolo 136 <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i> 1. Sono soqgetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	SIBA - PRONTUARIO Il tema è rappresentato da tre livelli informativi: 1. aree tutelate (poligonali) 2. perimetro delle aree tutelate 3. vincoli di difficile cartografiazione (lineari) I vincoli con difficoltà di cartografiazione sono rappresentati da oggetti lineari ed evidenziati con differente grafia. Le motivazioni sono: vincoli riconoscibili nella sola cartografia originale (in genere catastale) ma non trasferibili in CTR numerica/al tratto, ovvero mancanza di una fonte cartografica originale e/o di riferimenti fisici certi desumibili dalle descrizioni riportate negli atti originali di riconoscimento del bene.

Territori contermini ai laghi	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	SIBA - PRONTUARIO
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;	SIBA - PRONTUARIO Il tema è rappresentato da quattro livelli informativi: 1. idrografia lineare 2. aree idriche (fiumi principali già ricompresi nell'idrografia lineare) 3. colena del fiume Po 4. fascia di rispetto di 150 m Per quanto riguarda il fiume Po per la rappresentazione del vincolo si fa riferimento alla nota del Servizio Giuridico della Regione per cui: "Tutta la superficie colenale del fiume Po quale definita dal piede esterno degli argini maestri è da considerarsi oggetto di tutela e quindi sottoposta a vincolo paesaggistico, ex legge 1497/39, in virtù dell'art.1 lett. c) della legge 431/85..." (Raccolta ragionata di pareri giuridici in materia di tutela dei beni ambientali, BURL n. 48 Edizione Speciale 28.11.1997).
Territori alpini e appenninici	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;	SIBA - PRONTUARIO
Ghiacciai e circhi glaciali	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera e)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	SIBA - PRONTUARIO

Parchi e riserve nazionali e regionali	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera f) /	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;	SIBA - PRONTUARIO
Territori coperti da foreste e da boschi	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;	Dato proveniente da Banca dati DUSAF 2.1 La banca dati DUSAF è stata realizzata attraverso la fotointerpretazione delle ortofoto digitali a colori 'IT2000' (per il territorio della Regione Lombardia sono state realizzate prevalentemente nel 1999) per quanto riguarda l'uso del suolo rilevato negli anni 1999-00 e con le ortofoto più recenti (AGEA) per quanto riguarda l'uso del suolo rilevato negli anni 2005-07. I limiti fotointerpretati sono stati digitalizzati e restituiti cartograficamente alla scala 1:10.000 nel sistema cartografico Gauss-Boaga e ricoprono tutto il territorio della regione. La legenda adottata, frutto di una collaborazione Giunta Regionale-ERSAF, ha avuto come base di partenza progetti analoghi a livello regionale, nazionale e comunitario, quali il progetto 'Cartografia Geoambientale' relativo ai territori regionali di montagna ed il 'Progetto Corine-Land Cover'.
Zone umide	D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera i)	Articolo 142 <i>Aree tutelate per legge</i> g i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;	SIBA - PRONTUARIO

Si segnala che nella banca dati S.I.B.A. attualmente non è prevista la ricognizione e l'acquisizione delle aree di esclusione di vincolo identificate dal D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 2 lettere a) e b), ossia le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei Comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della L. 865/1971 in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Piani Pluriennali di Attuazione. Tale operazione, se condotta in sede centrale dalla Regione, risulterebbe infatti di notevole difficoltà in relazione all'elevato numero di Comuni in Lombardia (1546) e alla ridotta disponibilità di tutti questi dati al 1985.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI

Sono demaniali quei beni di proprietà di enti pubblici, che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 C.C., o che, pur senza esservi espressamente indicati, sono assimilabili a tali tipi.

L'attributo della demanialità riguarda i beni di proprietà di enti territoriali - Stato, Regioni, Province, Comuni - (artt. 822-824 C.C., art. 119 Cost., art. 11 L. 16.05.1970 n. 281), in quanto posti al servizio della collettività.

DPR n. 285/1990

Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285

(Approvazione del) Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che recita:

1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

7. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 3, comma 1 DPR 380/2001).

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.

FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI

DM 29/05/2008

La fascia di rispetto è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti (al di sopra e al di sotto del livello del suolo), caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità ($3 \mu\text{T}$).

Il DM 29.05.2008 prevede che l'individuazione della fascia possa essere effettuata attraverso un calcolo o attraverso procedimento semplificato con la determinazione della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa) della linea.

Poiché la corrente trasportata da un elettrodotto non è costante, ma dipende dalla richiesta di energia elettrica, anche la valutazione del campo di induzione magnetica, sulla base della proporzionalità tra campo magnetico e corrente, dipende dalla corrente considerata. La legge prevede che la valutazione sia effettuata con un preciso valore di corrente, che, per le linee elettriche con tensione superiore ai 100 kV corrisponde alla portata in corrente in servizio normale (definita dalla norma CEI 11-60).

La metodologia prevede come detto, due livelli di approfondimento:

un procedimento semplificato basato sulla "Distanza di prima approssimazione (Dpa)", con il calcolo della proiezione al suolo della fascia di rispetto. Tale procedimento è utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica;

il calcolo preciso della fascia di rispetto necessario per gestire i singoli casi specifici interni alla Dpa.

Per linee di Alta Tensione

Tipologia linea	Tensione (Kv)	Dpa media (m)	Dpa max (m)	Fascia di prossimità (m)
Singola linea	380	47	51	59
Singola linea	220	25	30	32
Doppia linea	132	24	32	41
Singola linea Terna	132	16	25	26

FASCE DI RISPETTO POZZI

D. Lgs. 152/2006 (pozzi o sorgenti)

(Idrogeologia: Fasce di rispetto attorno ai punti di prelievo)

Zona di tutela assoluta

Le aree ricadenti entro un raggio di 10 m. dalle opere di captazione o derivazione delle acque ad uso potabile costituiscono zona di tutela assoluta, adibita esclusivamente a opere di captazione o presa ed infrastrutture di servizio.

Zona di rispetto

Le aree circostanti la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata costituiscono zona di rispetto, che, in assenza di individuazione precisa da parte della Regione, ha un'estensione di 200 m. di raggio dal punto di captazione o di derivazione, in base al criterio geometrico (statico).

La zona di rispetto definita con criterio idrogeologico (dinamico) dopo un dettagliato studio idrogeologico ed in base a criteri temporali, basati sul tempo impiegato dalle particelle fluide per compiere un certo percorso.

Nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all'art. 94, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, che recita:

“4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;

- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.”

Zona di protezione

E' la zona più esterna alle precedenti ed è delimitabile solo in base ad uno studio idrogeologico spinto fino al limite della zona di alimentazione della sorgente od area di ricarica della falda.

L'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 al comma 7 recita: “Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.”



AUTORITA'
AMBITO TERRITORIALE OTTIMAI
Provincia di VARESE

Provincia di Varese
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0129606 del 20/11/2007
Classificazione: 11.05.G. 2007/50002



Servizi Idrici

Protocollo n. 273 del 14 NOVEMBRE 2007

Il Funzionario Istruttore:
Dott. Geol. Gianluca GERMANI
Tel 0332/252492 - fax 0332/252204
E-mail: ggermani.ato@provincia.va.it



Spett.le
Comune di TRADATE
Piazza Mazzini, 6
21049 - TRADATE

Spett.le
PROVINCIA di Varese
Settore Ecologia ed Energia
Attività Rifiuti Urbani e Risorse Idriche
P.zza Libertà, 1
21100 - VARESE

Oggetto: Nulla osta per la ridefinizione della zona di rispetto di n. 9 pozzi ad uso idropotabile del Comune di Tradate con criterio temporale ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.2.

Vista la lettera del settore Ecologia ed Energia di codesta Provincia, prot.n. 122255 del 2 novembre 2007, con la quale ci trasmette tutta la documentazione relativa alla "ridelimitazione della zona di rispetto di n.9 pozzi a servizio del pubblico acquedotto del Comune di Tradate", pervenuta al protocollo in data 7 novembre 2007 al n. 2648.

Esaminato gli studi idrogeologici eseguiti dal dott. geol. Marco PARMIGIANI, in data gennaio 2005 ed agosto 2005, riguardante "integrazione e variante alla domanda di concessione di derivazione ad uso potabile di moduli 1,30 di acque pubbliche sotterranee mediante 9 pozzi ubicati in Comune di Tradate pratica n. 21/VA" nel Comune di Tradate.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza e nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto mediante metodo temporale (art.14 R.r. 2 del 24/03/2006 e D.g.r. 6/15137 del 27/06/1996).

NULLA OSTA

alla ridelimitazione mediante criterio temporale della zona di rispetto dei 9 pozzi siti nel Comune di Tradate, così come proposta dal dott. geol. Marco PARMIGIANI.

Inoltre si rammenta che all'interno della zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo come previsto dall'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06 e comunque vanno rispettati i contenuti della D.g.r. 7/12693 del 10/04/2003 e che qualora all'interno della ZR ricadessero delle condotte fognarie, il Comune dovrà provvedere ad eseguire delle videoispezioni (nel tratto ricadente all'interno della ZR) al fine di garantire la perfetta tenuta delle condotte.

Qualora le ZR proposte interessassero il territorio di Comuni limitrofi, sarà Vostra cura far recepire tale vincolo nello strumento di pianificazione territoriale del Comune su cui ricade.

Distinti saluti.

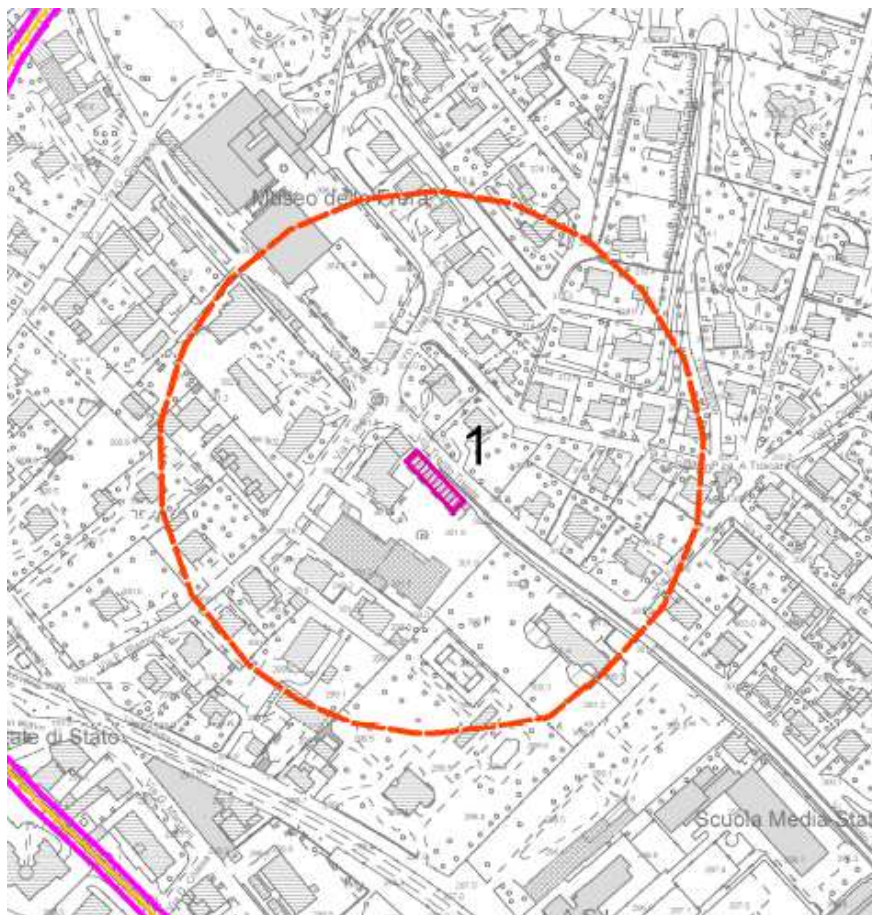
Il Responsabile della Segreteria Tecnica

Dott. Franco Taddei

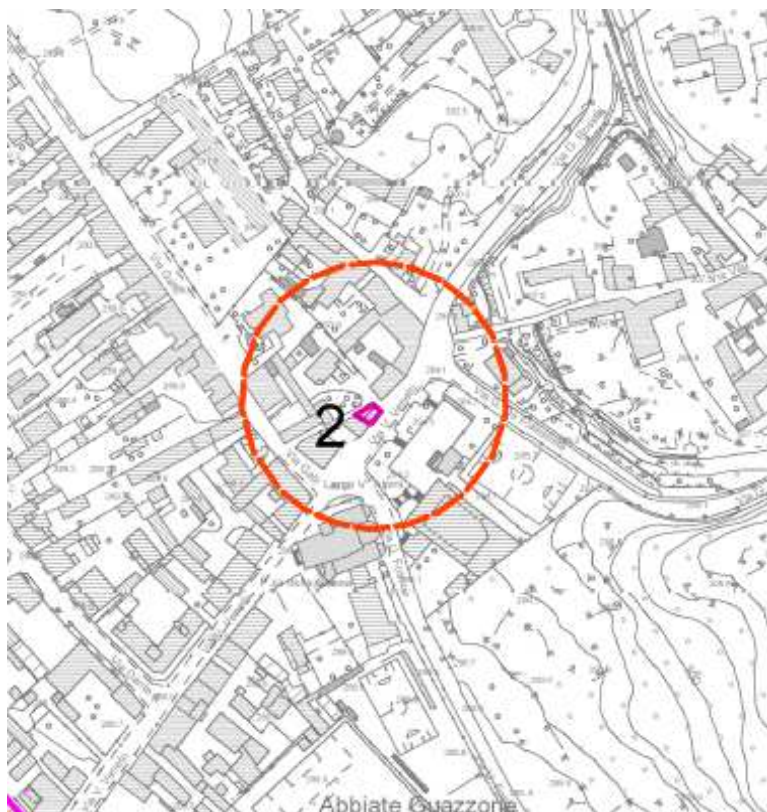
Segreteria Tecnica - Autorità A.T.O. della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE -
telefono 0332 252 405/494/493/492/491/490 - telefax 0332 252.204
e-mail segreteria.ato@provincia.va.it

qq:pubbliche/autorita/consession/Idriche/parere ato ndelimitazione zr tradate.doc

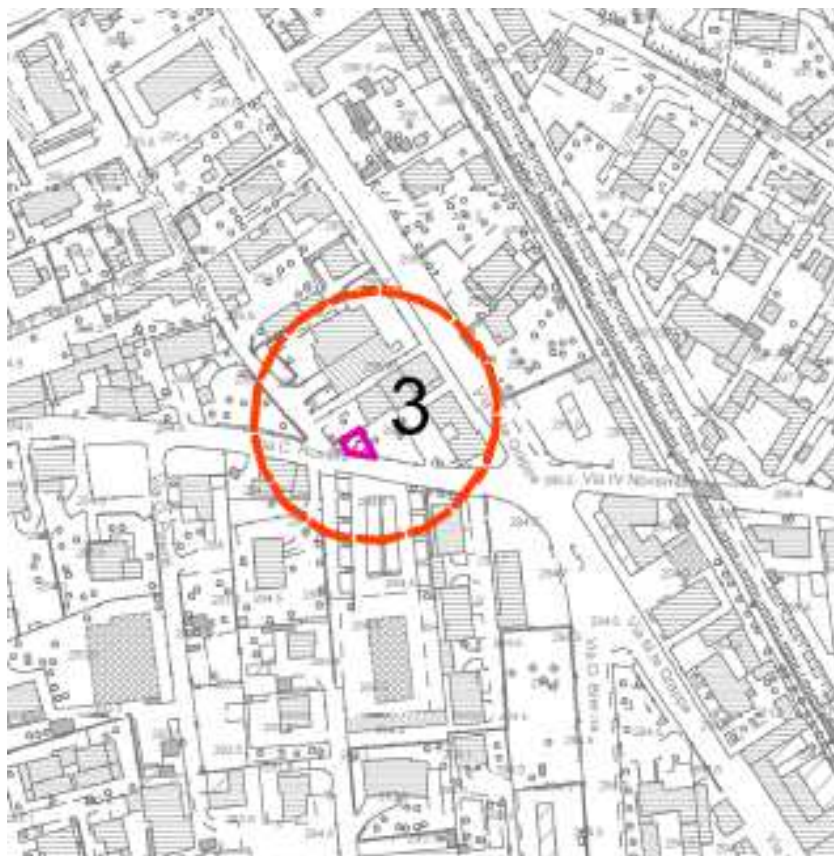




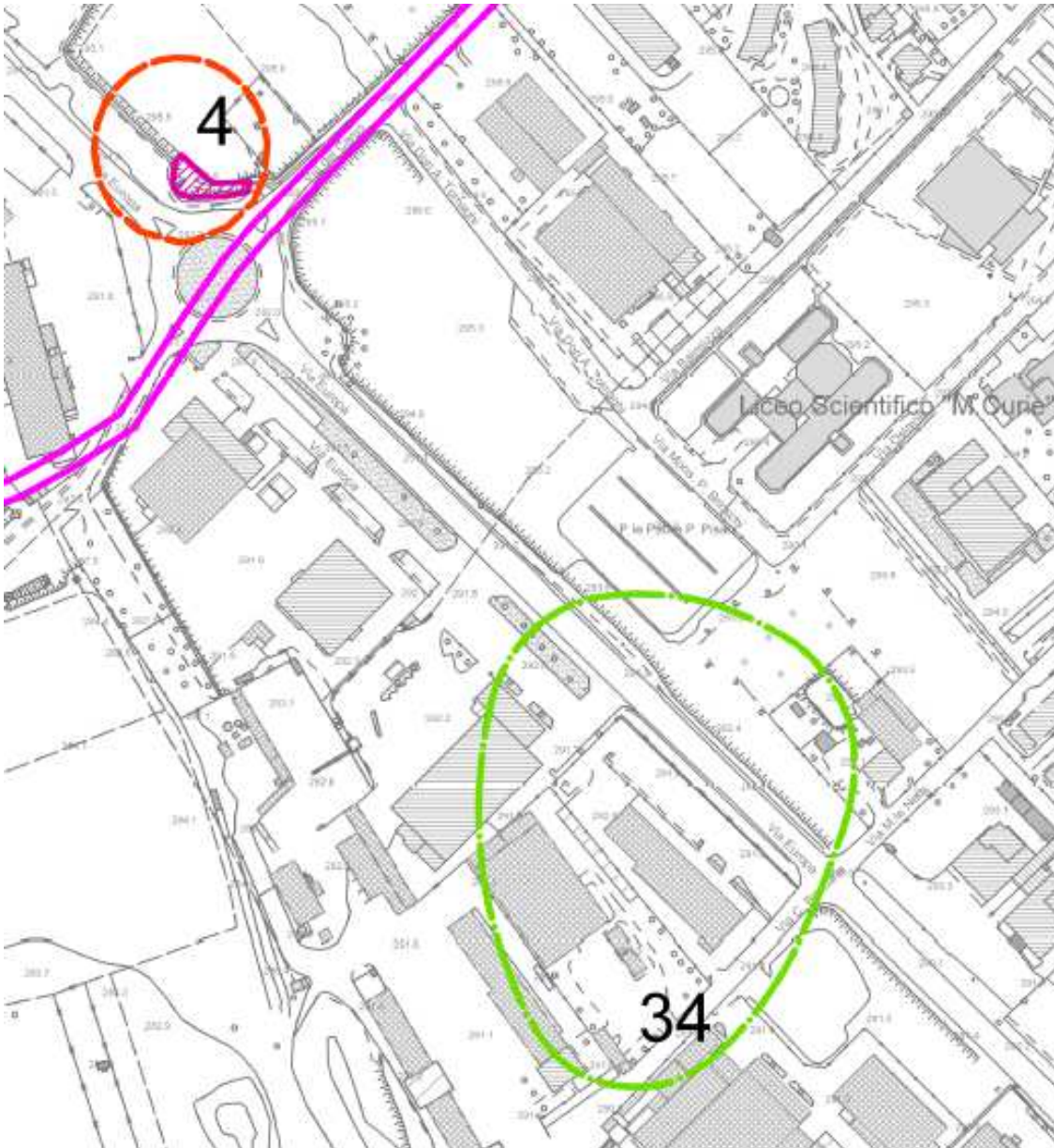
Fascia di rispetto Pozzo n. 1 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007



Fascia di rispetto Pozzo n. 2 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007



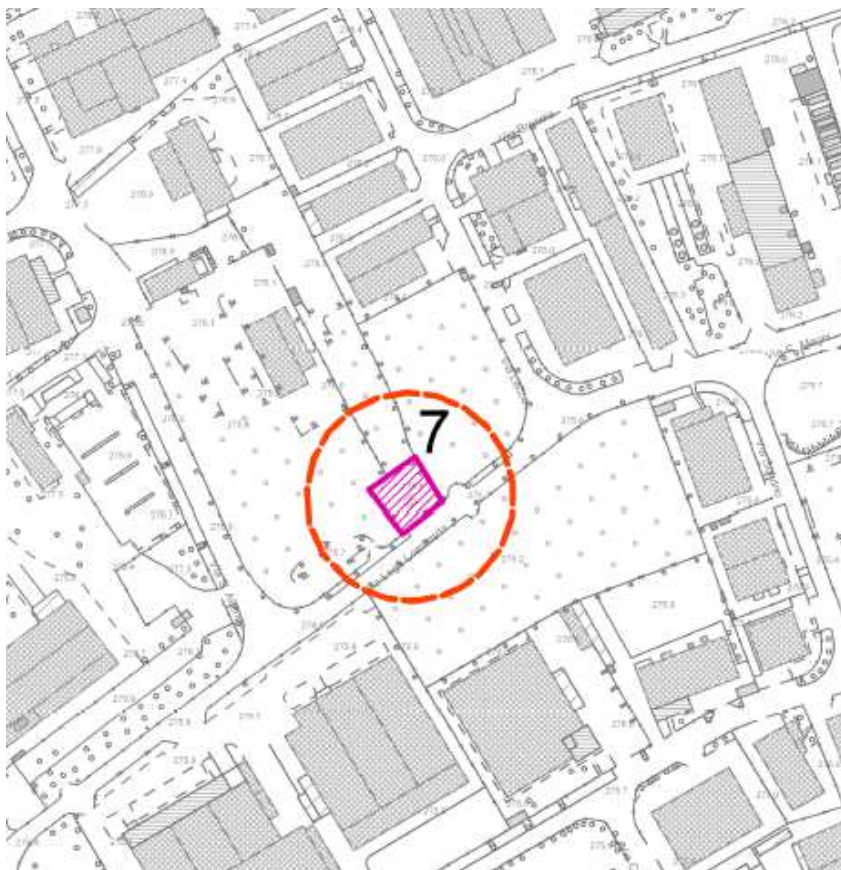
Fascia di rispetto Pozzo n. 3 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007



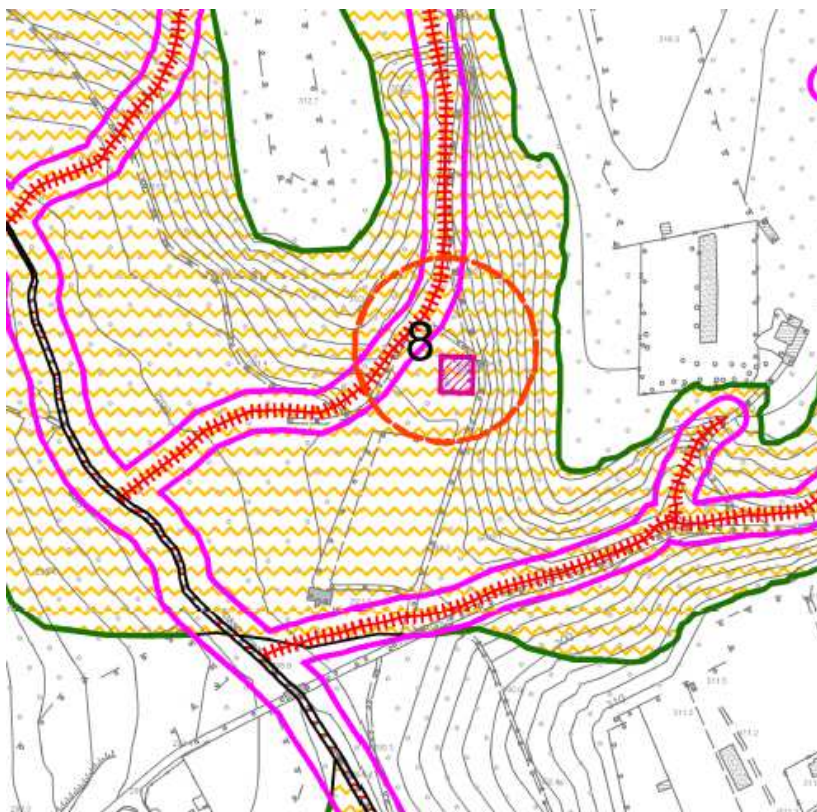
Fascia di rispetto Pozzo n. 4 e n. 34 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007, per quanto riguarda il Pozzo n. 34 la fascia di rispetto deve essere riverificata in relazione alle esatte coordinate del punto di prelievo (dato pervenuto dal Proprietario il 29/07/2013).



Fascia di rispetto Pozzo n. 5, n. 6 e n. 29 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007, per quanto riguarda il Pozzo n. 29, il Geologo ha confermato che l'ATO ha trasmesso ulteriore NullaOsta di approvazione della nuova ridelimitazione della fascia di rispetto con il criterio temporale.



Fascia di rispetto Pozzo n. 7 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007



Fascia di rispetto Pozzo n. 8 – Nulla Osta ridelimitazione da Autorità AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE Provincia di VARESE prot. 0129606 del 20/11/2007

POLIGONI DI TIRO

TRADATE (VA)

Attesa Nomina 21049 - Tradate (Ceppine) - Via Nobel, 1 -

FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO

all'art.49 del DPR 753/80, l'autorizzazione per la costruzione, ricostruzione e ampliamento di manufatti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria in vicinanza a linee di competenza regionale.

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) FNM

La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30,00 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980

FASCE DI RISPETTO AEROPORTUALE

REGOLAMENTO AD HOC E.N.A.C.

CAPITOLO 9 - PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. GENERALITA'

1.1 La pianificazione delle emergenze consente di far fronte alle emergenze che possono verificarsi nell'aeroporto o nelle sue vicinanze; essa ha l'obiettivo di minimizzarne gli effetti con particolare riguardo alla salvaguardia di vite umane dei beni e dell'ambiente ed al mantenimento delle operazioni sull'aeroporto. Esempi di emergenze sono, oltre quelle relative agli aeromobili, sabotaggi, dirottamenti, incendi, eventi naturali, etc.. Ai fini della pianificazione devono essere valutate le possibili situazioni di rischio derivanti dalle attività che si svolgono nell'aeroporto. In relazione alla dimensione, complessità e tipo delle attività che si svolgono nell'aeroporto sono da considerare la gestione delle merci, di sostanze chimiche, di materiali pericolosi, di combustibile, etc..

2. PIANO DI EMERGENZA DELL'AEROPORTO

2.1 Il piano d'emergenza dell'aeroporto consente di affrontare in modo organizzato eventi potenzialmente pericolosi che si possono verificare in ambito aeroportuale individuando le procedure per coordinare l'azione di risposta di diversi enti o servizi, interni ed esterni all'aeroporto.

Il piano di emergenza si applica alle emergenze che si verificano nel sedime aeroportuale o in quelle aree adiacenti il sedime ove al verificarsi di un incidente i mezzi di pronto intervento, le infrastrutture disponibili presso l'aeroporto, le procedure sviluppate risultano essere efficaci per un primo intervento e per un successivo supporto alle attività di soccorso da parte degli enti territoriali preposti. L'estensione dell'area di applicazione del piano di emergenza è determinata dall'ENAC in coordinamento con gli altri soggetti interessati.

2.2 Il piano di emergenza è adottato dall'ENAC che, ai fini dell'adozione, considera le caratteristiche e le esigenze dei servizi interessati e degli enti coinvolti quali Vigili del fuoco, ente ATS, Polizia, Servizi di sicurezza, Servizio sanitario, etc., e concorda con essi i contenuti delle parti del piano di relativa competenza.

Il piano di emergenza definisce i ruoli in caso di emergenza; l'esecuzione delle singole parti del piano è assicurata dai soggetti individuati nel piano stesso, che assumono la responsabilità tecnica del proprio intervento.

2.3 Il gestore quale titolare della concessione per la gestione aeroportuale, dotato di organizzazione infrastrutture e mezzi e di adeguata conoscenza delle potenzialità e dell'organizzazione

dell'aeroporto e delle possibili condizioni di rischio, predispone, per le parti di competenza, il piano di emergenza.

La redazione del piano tiene conto delle tipologie degli aeromobili, delle attività aeroportuali, delle caratteristiche del territorio ed delle risorse disponibili all'interno ed esterno all'aeroporto, sulla base della valutazione del rischio associato alle attività svolte in aeroporto. Al fine di assicurare la massima efficacia d'intervento da parte degli enti coinvolti nelle operazioni di emergenza, nella predisposizione devono essere tenuti in considerazione i principi di fattore umano.

2.4 Il piano di emergenza dell'aeroporto contiene:

- a) Tipi di emergenza previsti;
- b) Enti coinvolti;
- c) Responsabilità e ruolo di ogni ente e del centro operativo per l'emergenza, descrizione delle risorse e procedure utilizzate, per ogni tipo di emergenza;
- d) Informazioni su nomi e numeri di telefono di uffici o persone da contattare in caso di emergenza;
- e) Una mappa a griglia codificata dell'aeroporto e delle aree limitrofe.

Il piano di emergenza deve altresì essere compatibile con i piani di soccorso adottati da altre autorità o amministrazioni (piano provinciale di soccorso, piano di protezione civile, piano per il soccorso in mare, ...)

2.5 Il Gestore propone emendamenti al piano di emergenza, relativamente alle parti di propria competenza, in relazione alle variazioni che intervengono in aeroporto che possano modificare le condizioni di rischio.

2.6 Il manuale dell'aeroporto deve identificare le strutture organizzative del gestore responsabili per le attività derivanti dall'attuazione del piano.

3. GESTIONE DELLE EMERGENZE

...

6. PIANI DI RISCHIO

6.1 Scopo

Il settore dell'aviazione civile è oggi caratterizzato dal massimo grado di sicurezza tra i vari sistemi di trasporto.

Tale traguardo si basa essenzialmente sugli elevati livelli di sicurezza raggiunti nella certificazione degli aeromobili e degli aeroporti, utilizzando i più avanzati standard internazionali disponibili della tecnologia e dello stato dell'arte.

Edizione 2 – Emendamento 7 del 20.10.2011 Capitolo 9 - 7

Ulteriore garanzia è fornita dalla qualificazione del personale e dalla certificazione degli operatori aeronautici.

Fermo restando il livello di sicurezza raggiunto, non può tuttavia considerarsi nulla la possibilità di accadimento di incidenti che possono coinvolgere le aree limitrofe agli scali aeroportuali.

Tali aree sono state fino ad oggi urbanizzate nel rispetto di normative che ne hanno previsto un utilizzo sicuro e compatibile con l'attività aeronautica; lo scopo dei piani di rischio è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Un buon governo dell'urbanizzazione delle aree limitrofe agli aeroporti è peraltro essenziale per garantire la possibilità di intervento del servizio di soccorso e lotta antincendio (RFFS) in caso di incidente aereo, così come richiesto dall'ICAO nell'Annesso 14 e nei relativi documenti tecnici e riportato al paragrafo 5 del presente capitolo, in particolare per le aree contigue al sedime.

Il presente paragrafo fornisce gli indirizzi sulla base dei quali i Comuni redigono i piani di rischio rivolti alla tutela del territorio limitrofo agli aeroporti per il rischio connesso all'attività aerea.

6.2 Applicabilità

La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall'art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile.

Le limitazioni derivanti dall'attuazione dei piani di rischio, adottati in base al presente paragrafo, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto.

Il piano di rischio definisce le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio non è preventivamente fissata dal citato art. 707 in ragione del tipo di aeroporto.

Il piano di rischio consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e fornisce elementi per l'ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a tutela.

Le previsioni del seguente paragrafo sono riferibili ai Comuni e pertanto non trovano attuazione nell'ambito del sedime aeroportuale che, come noto, è regolato dai Master Plan approvati dall'ENAC.

6.3 Natura e contenuti dei piani di rischio

Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell'art. 707 del codice della navigazione.

Le indicazioni e le prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente.

Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e regionali, per la redazione dei piani di rischio si applicano i requisiti riportati nei successivi sub paragrafi.

6.4 Condizione di vincolo

L'art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni, quali quelle nelle direzioni di decollo e di atterraggio; ciò al fine di mitigare le eventuali conseguenze di un incidente.

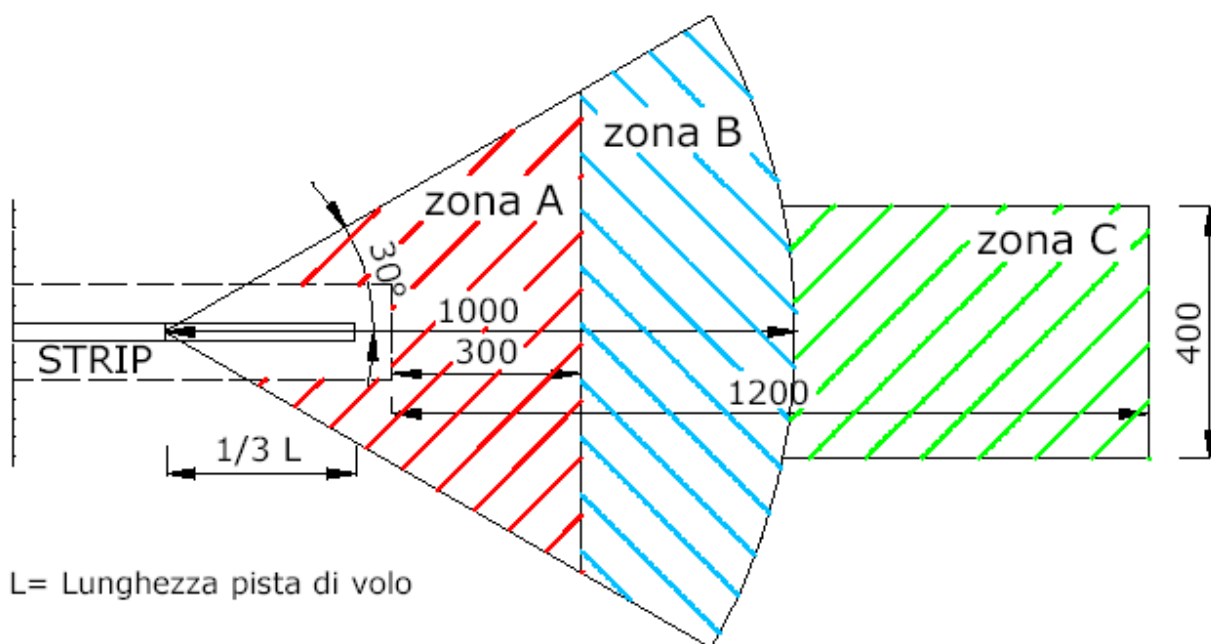
La mitigazione delle conseguenze si basa:

- sulla limitazione di presenza umana;
- sull'individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.

6.5 Individuazione e definizione delle zone di tutela

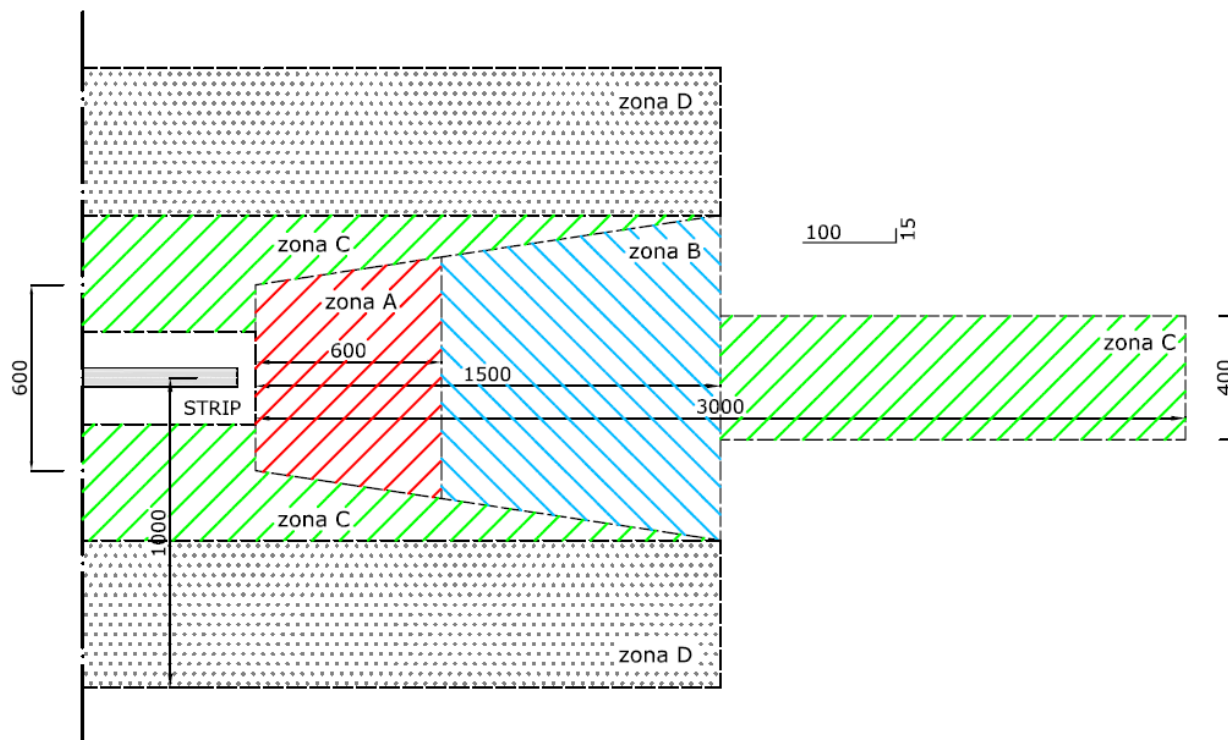
L'esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull'aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo; essa è anche correlata alla tipologia del traffico aeroportuale.

In relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici, le diverse zone di tutela sono individuate in settori omogenei, illustrati nelle figure seguenti. Per piste di volo di codice 1 e piste di volo di codice 2:



Quote in metri

Per piste di volo di codice 3 e piste di volo di codice 4:



Quote in metri

La geometria delle zone tiene conto della diversa caratterizzazione delle operazioni di decollo e di atterraggio.

Per ciascuna zona sono previsti vincoli all'edificazione e sono definite le attività compatibili, in coerenza con quanto indicato nel presente paragrafo.

La differenziazione delle indicazioni e delle prescrizioni nelle tre zone provvede a fornire un uniforme livello di tutela.

6.6 Prescrizioni per la redazione del piano di rischio

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia.

- Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.
- Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
- Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
- Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l'operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in mancanza di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione attuale.

Nella redazione dei piani di rischio i Comuni possono adattare il perimetro e l'estensione delle zone di tutela sulla base della configurazione del territorio.

Il Comune di Tradate è in attesa del parere di ENAC in funzione della delimitazione di zona di tutela C per la porzione di interferenza sul proprio territorio comunale (comunicazioni intercorse dal dicembre 2012 con ENAC Roma)

VINCOLO INQUINAMENTO LUMINOSO OSSERVATORI ASTRONOMICI

Tutto il territorio Comunale è soggetto a questo tipo di limitazione per mitigare l'inquinamento luminoso.

Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2611 del 11 Dicembre 2000

"Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" ed in particolare l'art. 5 che pone in capo alla Giunta Regionale i seguenti adempimenti:

l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici statali, professionali e non, di rilevanza regionale o provinciale da tutelare;

la determinazione della fascia di rispetto degli osservatori medesimi;

l'individuazione, mediante cartografia in scala adeguata, delle zone di protezione;

RICHIAMATO l'elenco di cui all'art. 10 della stessa l.r. 17/00 che suddivide gli osservatori da tutelare in tre categorie:

osservatori astronomici, astrofisici professionali;

osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale;

osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione ;

VISTA la nota 27 aprile 2000 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con la quale:

si argomenta sull'Osservatorio insistente sul territorio amministrativo di competenza e sulla corretta denominazione del Comune ove lo stesso è materialmente ubicato;

si richiede di inserire il suddetto, attesa la sua collocazione all'interno del Parco regionale Alto Garda Bresciano e la vocazione scientifica e culturale, nella seconda categoria riservata agli osservatori astronomici non professionali di interesse regionale;

VISTA la nota 22 settembre 2000 dell'Unione Astrofisici Italiani (U.A.I.) con la quale:

si conferma l'idoneità dell'osservatorio astronomico "New Millennium Observatory" di Mozzate (CO) all'iscrizione nella terza categoria riservata alle strutture non professionali di rilevanza provinciale; si segnala la **futura messa in opera di due nuovi osservatori astronomici** denominati "Ca de' Massi" di San Giovanni Bianco (BG) e **Osservatorio Astronomico di Tradate (CO)**;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dalla competente Unità Organizzativa, così come prevede l'art. 5 della l.r. 17/2000;

DATO ATTO che l'individuazione delle fasce di rispetto per le tre categorie di osservatori ha assunto, come riferimenti, le esperienze tecnico – scientifiche maturate in ambito nazionale ed internazionale che hanno evidenziato come l'abbattimento più consistente delle emissioni luminose, pari al 70 – 80%, si ottenga intervenendo su distanze dell'ordine di 25 km, oltre le quali si hanno margini di mitigazione molto meno evidenti e come per la quasi totale rimozione delle interferenze luminose occorrerebbe intervenire su ambiti territoriali molto estesi, specie in zone fortemente urbanizzate quali quelle della Lombardia;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di fissare le seguenti fasce di rispetto, intese come raggio dall'osservatorio considerato:

non meno di 25 km per gli osservatori di rilevanza nazionale, tenuto anche conto che la legge regionale 17/2000, pur non imponendo il vero e proprio azzeramento delle luci in tali aree, dispone comunque una radicale limitazione delle emissioni dirette verso l'alto;

non meno di 15 km per gli osservatori di rilevanza regionale, onde conseguire una riduzione media delle emissioni inquinanti pari al 55 – 60%;

non meno di 10 km per gli osservatori di rilevanza provinciale, onde conseguire una riduzione media delle emissioni inquinanti pari al 50%;

RITENUTO altresì di indicare tali fasce di protezione nelle cartografie di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, infine, di dettagliare le precedenti determinazioni negli allegati A), B) e D) che, parimenti, costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia individua le valutazioni e determinazioni di cui sopra come prima regolamentazione dell'art. 5 della l.r. 17/00, riservandosi di rivedere le stesse in dipendenza di eventuali normative, anche tecniche, o direttive o risoluzioni che dovessero interessare lo specifico argomento;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e determinazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DELIBERA

di aggiornare l'elenco degli osservatori da tutelare di cui all'art. 10 della l.r. 17/2000, inserendo, nella seconda categoria, l'osservatorio astronomico "New Millennium Observatory" di Mozzate (Co), in quanto struttura non professionale di rilevanza provinciale;

di correggere la denominazione della struttura già inserita nell'elenco come "Osservatorio di Cima Rest – Masaga (Bs)" in "Osservatorio Astronomico di Cima Rest di Magasa (BS)";

di assegnare all'osservatorio di cui al precedente punto 2, in dipendenza dell'unicità logistica, caratterizzata da un'altitudine di 1350 m s.l.m. in pieno Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, e della sua vocazione scientifica e culturale, la valenza di struttura non professionale di rilevanza provinciale, tipica della seconda categoria;

di individuare, per ogni singola categoria di appartenenza degli osservatori, le fasce di rispetto già indicate in premessa e di seguito richiamate:

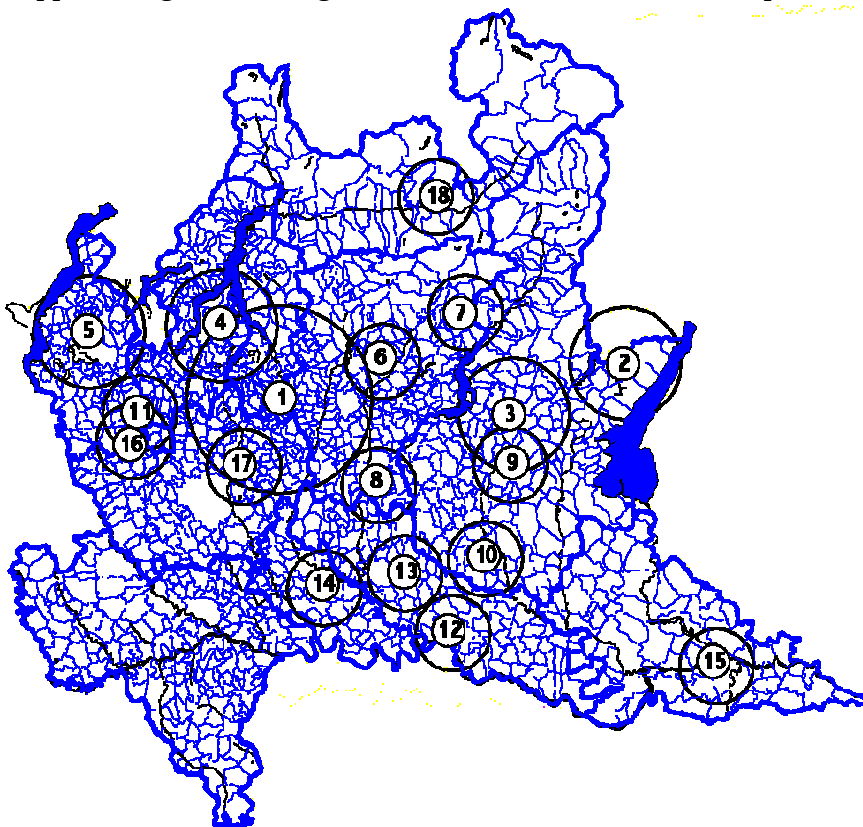
Osservatori astronomici astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o di divulgazione: 10 Km

6. Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobie di Aviatice (BG)
7. Osservatorio Astronomico "Presolana" di Castione della Presolana (BG)
8. Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG)
9. Osservatorio Astronomico Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
10. Osservatorio Privato di Bassano Bresciano (BS)
- 11. New Millennium Observatory di Mozzate (CO)**
12. Osservatorio Sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
13. Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
14. Osservatorio Provinciale del Lodigiano (LO)
15. Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
16. Osservatorio Città di Legnano (MI)
17. Osservatorio Sociale "A. Grosso" di Brugherio (MI)
18. Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO);

di individuare tali fasce di protezione mediante le cartografie allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

di disporre che, entro le fasce medesime, tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati dalla l.r. 17/2000 vengano sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso, così come previsto dall'art. 9 della l.r. 17/00;

di assumere, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati A), B) e D) meglio descritti nelle premesse;
 di disporre che le cartografie di cui al precedente punto 5) siano trasmesse ai comuni il cui territorio amministrativo sia, in tutto o in parte, interessato dal vincolo;
 di richiamare le province agli adempimenti di cui all'art. 3, lettera b), della l.r. 17/00, nonché alla verifica dell'incidenza luminosa degli ambiti territoriali afferenti i comuni marginalmente interessati dal vincolo, i cui esiti dovranno essere inviati alla Regione per le eventuali ulteriori determinazioni;
 di approvare gli uniti allegati A, B, C, D, che costituiscono parte integrante della presente delibera;



Gli osservatori astronomici sono stati georeferenziati sulla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 ed identificati mediante una coppia di coordinate, che rappresentano la latitudine e la longitudine dell'osservatorio, espresse in metri nel sistema Gauss Boaga: x_coord e y_coord. (zone di rispetto) attorno ad ogni osservatorio, con raggi diversi in base alla categoria della singola struttura.

Raggio 10Km: coord. Gauss-Boaga	x	y
11 - New Millennium Observatory Mozzate (CO)	1.495.898,000	5.057.901,000

VINCOLO PUNTUALE COLLEGATO AL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DEI SUOLI.

DGR 8/11348 del 10/02/2010 Linee guida in materia di bonifica dei siti contaminati.

- a) «Linee guida per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati»;
- b) «Linee guida per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati, ai sensi del Titolo V, della parte quarta del d.lgs. 152/2006».